

ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA

Allegato al fascicolo *Avvisi ai Naviganti* N. 1 – 2022



PREMESSA AGLI AVVISI AI NAVIGANTI 2022

e

AVVISI AI NAVIGANTI DI CARATTERE GENERALE

SUPPLEMENTO AL FASCICOLO QUATTORDICINALE AVVISI AI NAVIGANTI
N. 1/22 DEL 12/01/2022

SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE
Tariffa **Regime Libero**: "Poste Italiane SpA Spedizione in abbonamento – 70% - DCB Genova"

DA CONSERVARSI TUTTO L'ANNO.
Dovrà essere distrutta solamente alla ricezione
della
Premessa agli Avvisi ai Naviganti 2023 I.I. 3146.

GENOVA
2022

NOTA: Le più importanti aggiunte o varianti nel testo della *Premessa* rispetto all'edizione precedente sono evidenziate con un tratto di linea verticale lungo il margine sinistro del foglio.

Si richiama comunque l'attenzione dei naviganti sulla necessità di consultare la presente *Premessa* nella sua interezza.



© Copyright, IIM Genova 2022
Passo Osservatorio 4, 16135 Genova - Tel. 010 24431
PEC: maridrografico.genova@postacert.difesa.it
PEI: maridrografico.genova@marina.difesa.it
Sito: www.marina.difesa.it

Documento Ufficiale dello Stato (Legge 02/02/1960, n. 68; DPR 90/2010, articolo 222, comma 1, lettera b e comma 2 lettera a).

Questo documento contiene dati protetti da copyright. È consentita solo l'effettuazione di copie a uso esclusivamente interno necessarie per l'aggiornamento della documentazione nautica.

Direttore responsabile: Massimiliano NANNINI
Registrazione presso il Tribunale di Genova n. 1/86, 14/01/1986

I N D I C E

1.	Date del fascicolo <i>Avvisi ai Naviganti</i>	Pag.	4
2.	Documentazione nautica ufficiale edita dall'Istituto Idrografico della Marina	"	5
3.	Altre pubblicazioni di interesse nautico editate dall'Istituto Idrografico della Marina	"	5
4.	Principali fonti normative inerenti la documentazione nautica	"	6
5.	Generalità degli <i>Avvisi ai Naviganti</i>	"	8
6.	ZOC (Zone of confidence)	"	9
7.	Modalità per l'abbonamento al fascicolo <i>Avvisi ai Naviganti</i>	"	11
8.	Limiti dei mari	"	11
9.	Limiti di giurisdizione marittima dei Comandi Marittimi	"	14
10.	Aree di giurisdizione dei centri secondari di soccorso marittimo (MRSC)	"	16

AVVISI AI NAVIGANTI DI CARATTERE GENERALE

A.N.(G) 1	- Norme per la salvaguardia della sicurezza dei sommergibili italiani in immersione, per l'assistenza e per il soccorso	Pag.	22
A.N. (G) 2	- Segnali tra aeromobili e imbarcazioni relativi al SAR (Search and Rescue - Ricerca e Salvataggio)	"	25
A.N. (G) 3	- Mari d'Italia - Ordigni residuati bellici	"	26
A.N. (G) 4	- Ritrovamento di ordigni esplosivi residuati bellici	"	37
A.N. (G) 5	- Mari d'Italia - Zone di mare normalmente impiegate per esercitazioni navali, subacquee e di tiro	"	39
A.N. (G) 6	- Mar Tirreno e Sardegna Orientale - Zone di esercitazione	"	54
A.N. (G) 7	- Avvisi ai naviganti e avvisi di tempesta radiodiffusi	"	55
A.N. (G) 8	- Cavi e condotte sottomarini	"	57
A.N. (G) 9	- Mari d'Italia - Prospezioni sismiche e ricerche scientifiche in genere - Tralicci petroliferi	"	58
A.N. (G) 10	- Schemi di separazione del traffico	"	59
A.N. (G) 11	- Sistemi di navigazione satellitare e carte nautiche. Sistemi geodetici e GPS	"	60
A.N. (G) 12	- Piattaforme mobili di perforazione e navi specializzate per ricerche di idrocarburi	"	61
A.N. (G) 13	- Merci pericolose o inquinanti – Sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale	"	62
A.N. (G) 14	- Tabella riassuntiva degli spazi marittimi nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero	"	63
A.N. (G) 15	- Zone di protezione ecologica	"	66
A.N. (G) 16	- Buon uso della documentazione nautica	"	67
A.N. (G) 17	- Parchi e aree protette	"	69
A.N. (G) 18	- Norme in materia di petroliere	"	71

Avvisi di carattere generale emessi negli anni precedenti e ancora in vigore alla data di pubblicazione della presente *Premessa*

A.N. 4.46/2003 – MARE ADRIATICO - ALBANIA – Acque territoriali albanesi – Attività addestrativa della GdF italiana

1 - DATE DEL FASCICOLO AVVISI AI NAVIGANTI

(la data si riferisce al giorno in cui viene chiusa, di massima, la redazione del fascicolo)

ANNO 2022

FASCICOLO N°	DATA	ALLEGATI
1	12 gennaio	<i>Premessa agli AA.NN. 2022</i> <i>Raccolta NAVAREA III Navigational Warnings n. 1/2022</i>
2	26 gennaio	
3	9 febbraio	
4	23 febbraio	
5	9 marzo	
6	23 marzo	
7	6 aprile	<i>Elenco di controllo dei documenti nautici n. 1/2022</i>
8	20 aprile	
9	4 maggio	
10	18 maggio	
11	1 giugno	
12	15 giugno	
13	29 giugno	
14	13 luglio	<i>Raccolta NAVAREA III Navigational Warnings n. 2/2022</i>
15	27 luglio	
16	10 agosto	
17	24 agosto	
18	7 settembre	
19	21 settembre	
20	5 ottobre	<i>Elenco di controllo dei documenti nautici n. 2/2022</i>
21	19 ottobre	
22	2 novembre	
23	16 novembre	
24	30 novembre	
25	14 dicembre	
26	28 dicembre	

2 - DOCUMENTAZIONE NAUTICA UFFICIALE EDITA DALL'ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA

Le carte nautiche ufficiali e le pubblicazioni nautiche ufficiali, costituenti nel loro insieme la documentazione nautica ufficiale, realizzate con lo specifico scopo di soddisfare le esigenze della navigazione marittima ed edite dall'Istituto Idrografico della Marina ai sensi della normativa vigente (Legge 02/02/1960, n. 68 e DPR 15/03/2010, n. 90), sono le seguenti:

- **Carte nautiche ufficiali**
- **Effemeridi nautiche**
 - I.I. 3132 – *Effemeridi Nautiche*
- **Elenco dei Fari e Segnali da Nebbia**
 - I.I. 3134 – *Da Cannes (Francia) a Saranda (Albania)*
- **Avvisi ai Naviganti**
 - I.I. 3146 – *Fascicolo Avvisi ai Naviganti, Premessa agli Avvisi ai Naviganti e Avvisi ai Naviganti di carattere generale, Elenco di controllo dei documenti nautici e Raccolta NAVAREA III Navigational Warnings*
- **Norme per la tenuta e aggiornamento delle pubblicazioni nautiche**
 - I.I. 3023 - *Norme per la tenuta e l'aggiornamento delle carte e delle pubblicazioni nautiche edite dall'IIM*
- **Portolani**
 - I.I. 3145 – *Generalità - Parte I – Informazioni di carattere generale Oceanografiche Norme e Regolamenti – Generalità*
 - I.I. 3145 – *Generalità - Parte II – Climatologia*
 - I.I. 3201 – *P1 – Dal confine italo-francese a Marinella*
 - I.I. 3202 – *P2 – Da Marina di Carrara a Sabaudia*
 - I.I. 3203 – *P3 – Sardegna e Bocche di Bonifacio*
 - I.I. 3204 – *P4 – Da Capo Circeo a Sapi*
 - I.I. 3205 – *P5 – Da Maratea a Leuca e costa della Sicilia orientale*
 - I.I. 3206 – *P6 – Sicilia meridionale e settentrionale*
 - I.I. 3207 – *P7 – Da Capo Santa Maria di Leuca a Senigallia*
 - I.I. 3208 – *P8 – Da Marotta al confine italo-sloveno*
- **Radioservizi per la Navigazione**
 - I.I. 3128 – *Radioservizi per la Navigazione Parte I*
 - I.I. 3130 – *Radioservizi per la Navigazione Parte II*
- **Tavole di marea**
 - I.I. 3133 – *Tavole di Marea*
- **Tavole nautiche**
 - I.I. 3070 – *Tavole Nautiche*

3 – ALTRE PUBBLICAZIONI DI INTERESSE NAUTICO EDITE DALL'ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA

- I.I. 3019 – *Norme per prevenire gli abbordi in mare*
- I.I. 3045 – *Basi Misurate lungo le coste d'Italia per la determinazione della velocità delle navi*
- I.I. 3105 – *Tavole delle distanze - Mar Mediterraneo, Mar di Marmara, Mar Nero e Mar d'Azov*
- I.I. 3126 – *Tavole per la correzione dei fondali*
- I.I. 3137 – *Tavole a soluzione diretta per il calcolo delle rette d'altezza: Vol.3° - latitudini 30°N ÷ 45°N*
- I.I. 2024 – *Agenda Nautica*
- I.I. 2025 – *Giornale di Bordo*
- I.I. 3100 – *Manuale dell'Ufficiale di Rotta*
- I.I. 3110 – *Atlante operativo delle nubi sul mare*

4 - PRINCIPALI FONTI NORMATIVE INERENTI LA DOCUMENTAZIONE NAUTICA

Ai sensi della Legge 02/02/1960, n. 68, articolo 1, l'Istituto Idrografico della Marina è un organo cartografico dello Stato che pubblica la cartografia nautica ufficiale dello Stato. Inoltre ai sensi della Legge 02/02/1960, n. 68 e del DPR 15/03/2010, n. 90, pubblica, produce e aggiorna la documentazione nautica ufficiale ivi incluse le pubblicazioni nautiche ufficiali.

Le funzioni e i compiti all'Istituto Idrografico della Marina sono attribuiti con il DPR 15/03/2010, n. 90, articoli 221 e 222 dai quali si evince che l'Istituto Idrografico della Marina pubblica, produce e aggiorna tutta la documentazione nautica sulla base delle informazioni ricevute.

Inoltre quanto sopra richiamato statuisce che nel campo cartografico-nautico e per le acque marittime di interesse nazionale è ufficiale solo quanto pubblicato e dichiarato tale dall'Istituto Idrografico della Marina, fissando in capo a esso una competenza esclusiva in materia.

Si evidenzia, in virtù delle disposizioni legislative sopra menzionate, che le carte e le pubblicazioni editate dall'Istituto Idrografico della Marina sono atti pubblici ai sensi dell'articolo 2699 del Codice Civile poiché aventi valenza legale in merito a tutto quanto in essi contenuto.

Al fine di avere un inquadramento generale che possa meglio chiarire quale normativa applicare alle navi che devono utilizzare la cartografia nautica edita da un servizio idrografico di Stato è necessario premettere che le normative applicabili dipendono dal fatto se esse siano abilitate o impegnate in navigazioni nazionali o internazionali nonché se rientrino in una delle tre seguenti destinazioni d'uso: traffico mercantile, pesca, diporto.

1. Norme internazionali

La Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con Legge 23/05/1980, n. 313, al Capitolo V – Sicurezza della Navigazione – obbliga tutte le navi (escluse le navi militari e le navi governative in servizi non commerciali) indipendentemente dalla loro grandezza, in qualsiasi viaggio, a essere dotate di “carte nautiche e pubblicazioni nautiche per programmare e visualizzare la rotta della nave per il viaggio previsto e per tracciare e controllare le posizioni per tutto il viaggio”.

Inoltre, per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 3000 t e da passeggeri di stazza lorda uguale o superiore a 500 t, che effettuano viaggi internazionali, è previsto che le carte nautiche in dotazione siano in formato digitale (cartografia elettronica). Tale cartografia è visualizzabile attraverso l'ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) disciplinato in ambito IMO da varie risoluzioni, tra le quali si richiamano:

- Ris. MSC.232(82) adottata il 05/12/2006, come emendata dalla Ris. MSC.282(86) adottata il 05/06/2009, “Adoption of the revised performance standards for Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS)”;
- Ris. A.1106(29) adottata il 02/12/2015 “Guidelines for the onboard operational use of shipborne automatic identification systems (AIS)” dell'IMO;
- Ris. MSC.86(70) adottata il 08/12/1998 “Adoption of new and amended performance standards for navigational equipment”, come emendata dalla Ris. MSC.252(83);
- Ris. MSC.64(67) adottata il 04/12/1996 “Adoption of new and amended performance standards”;
- Ris. A.817(19) adottata il 23/11/1995 ANNEX, come emendata dalle Ris. MSC.64(67), Ris. MSC.86(70) “Performance standards for Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS)” e Ris. MSC.232(82) “Adoption of the revised performance standards for Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS)”.

Il predetto Capitolo V, infine, consente alle singole amministrazioni di bandiera di decidere fino a che punto le disposizioni relative all'obbligo di dotarsi di carte e pubblicazioni nautiche non si applichino alle seguenti categorie di navi:

1. navi di stazza lorda inferiore a 150 t che effettuino qualsiasi viaggio;
2. navi di stazza lorda inferiore a 500 t che non effettuino viaggi internazionali;
3. navi da pesca.

Per le unità di cui ai precedenti punti trovano applicazione le norme nazionali (cfr. paragrafo 2).

1.1 Pesca

Per le unità da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 m impegnate in navigazione internazionale, le disposizioni sono contenute nella Convenzione internazionale di Torremolinos sulla sicurezza delle navi da pesca (Torremolinos 77/93), ratificata con Legge 02/05/1983, n. 293 e successivamente integrata con Legge 17/12/1999, n. 511 (di ratifica del Protocollo del 1993 alla Convenzione stessa), anche se **non in vigore a livello internazionale**. Tuttavia, la Regola 4 del Capitolo X della Convenzione prescrive che le unità da pesca siano dotate di adeguate e aggiornate carte nautiche, elenchi fari e di tutte le altre pubblicazioni nautiche necessarie per il viaggio previsto.

Pertanto per le unità da pesca nazionali si applicano le norme di cui al successivo paragrafo 2.2.

2. Norme nazionali

2.1 Traffico mercantile

Le unità mercantili sono soggette al DPR 08/11/1991, n. 435 "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" e successive modifiche e integrazioni che all'articolo 136 dispone:

"1. Tutte le navi devono essere dotate delle carte nautiche, generali e particolari, degli avvisi ai naviganti e di ogni altra pubblicazione e istruzione nautica di cui all'articolo 142 che possano essere necessari nel corso del viaggio.

2. Le predette dotazioni devono essere edite da servizi idrografici di Stato e devono essere costituite da copie dell'ultima edizione valida e quelle in uso devono essere tenute costantemente e tempestivamente aggiornate con le modalità da questi previste."

Nel successivo articolo 142 sono specificate le dotazioni di rotta (comprese carte, istruzioni e pubblicazioni nautiche di cui al precedente articolo 136, come portolani, effemeridi astronomiche, elenchi fari, annuari di maree e tavole nautiche) per le navi abilitate alla navigazione internazionale, nazionale, costiera, litoranea e locale.

Inoltre, in base al D. Lgs. 04/02/2000, n. 45 "Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali", le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali devono essere dotate di cartografia elettronica come previsto dal Capitolo V della Convenzione SOLAS.

2.2 Pesca

Nell'ambito dell'Unione Europea vige la direttiva 97/1970/CE, successivamente emendata dalla Direttiva 1999/19/CE (attuate in Italia con il D. Lgs. 18/12/1999, n. 541), nonché la Direttiva 2002/35/CE (attuata con DM 15/01/2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). In sostanza è istituito un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 m, indipendentemente dal tipo di pesca alla quale l'unità stessa è abilitata.

In particolare, la Convenzione internazionale di Torremolinos viene recepita, ma con alcuni adeguamenti normativi previsti dalle direttive comunitarie sopra citate.

Nel dettaglio, la Regola 4 del Capitolo X della Convenzione, dispone che "Tutte le navi devono, a soddisfazione dell'Amministrazione, essere dotate di strumenti nautici appropriati, di adeguate e aggiornate carte nautiche, di istruzioni nautiche, di elenchi dei fari e fanali, di avvisi ai naviganti, di tavole delle maree e di ogni altra pubblicazione nautica necessaria per il viaggio previsto."

Invece, relativamente alle unità da pesca di bandiera nazionale inferiore a 24 m si fa riferimento alle seguenti norme:

- il DM 05/08/2002, n. 218 "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera", stabilisce agli artt. 20 e 21 che le unità abilitate alla pesca costiera ravvicinata, ovvero fino a 40 M, debbano essere dotate delle carte nautiche relative alle zone di mare dove devono operare e dell'elenco fari e fanali, mentre per le unità che sono abilitate alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 M sono prescritte soltanto le carte nautiche.
- il DPR 08/11/1991, n. 435, per le unità abilitate alla pesca mediterranea o a quella oltre gli stretti ovvero oltre le 40 M (cfr. sottoparagrafo 2.1).

Inoltre, il DM 02/07/1999, n. 274, prevede che le carte nautiche su supporto cartaceo prescritte per le unità abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata) possano essere sostituite da sistemi elettronici di ausilio alla navigazione che impieghino cartografia digitale conforme ai contenuti della cartografia ufficiale. Le caratteristiche, i requisiti e gli standard dei sistemi di cui sopra (Electronic Chart Systems - ECS) sono stati stabiliti con Decreto 10/07/2002 (GU 19/08/2002, n. 193) del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto. Quest'ultimo sancisce che un ECS conforme alle specifiche allegate al decreto e corredato da adeguati sistemi di back-up è idoneo a soddisfare i requisiti della documentazione nautica prescritta.

2.3 Diporto

Per le navi da diporto trova applicazione il DM 29/07/2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del D. Lgs. 18/07/2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto" che agli artt. 54, 75 e 88 stabilisce che le unità da diporto devono essere dotate di carte nautiche in relazione alla navigazione che si intende intraprendere o in sostituzione di cartografia elettronica conforme al Decreto 10/07/2002 (GU 19/08/2002, n. 193) del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Inoltre, il DM 02/07/1999, n. 274, prevede che le carte nautiche su supporto cartaceo prescritte per la navigazione da diporto possano essere sostituite da sistemi elettronici di ausilio alla navigazione che impieghino cartografia digitale conforme ai contenuti della cartografia ufficiale. Le caratteristiche, i requisiti e gli standard degli ECS sono stati stabiliti con Decreto 10/07/2002 (GU 19/08/2002, n. 193) del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto. Quest'ultimo sancisce che un ECS conforme alle specifiche

allegate al decreto e corredato da adeguati sistemi di back-up è idoneo a soddisfare i requisiti della documentazione nautica prescritta.

5 – GENERALITÀ DEGLI AVVISI AI NAVIGANTI

Scopo degli Avvisi ai Naviganti

Gli *Avvisi ai Naviganti* hanno lo scopo di far conoscere agli utenti tutte le notizie, sia di carattere temporaneo che permanente, che interessano la sicurezza della navigazione e che ancora non figurano nei documenti nautici ufficiali (carte e pubblicazioni edite da servizi idrografici di Stato).

Per ulteriori dettagli consultare la pubblicazione I.I. 3023 - *Norme per la tenuta e l'aggiornamento delle carte e delle pubblicazioni nautiche edite dall'IIM*.

Fonti di informazione

L'IIM diffonde notizie nautiche. Le sue principali fonti di informazione sono:

per le coste nazionali:

- le campagne idro-oceanografiche;
- le autorità centrali e periferiche della Marina Militare compresa la Guardia Costiera (Autorità Marittima);
- le autorità di Sistema Portuale e gli uffici del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche;
- i naviganti.

per le coste estere:

- gli avvisi ai naviganti e i documenti nautici dei servizi idrografici esteri;
- le rappresentanze diplomatiche italiane;
- i naviganti.

Collaborazione dei naviganti

L'informazione fornita da chi naviga è di capitale importanza perché è la più immediata e diretta e consente la conoscenza di pericoli, manchevolezze e lacune che altrimenti sfuggirebbero a ogni indagine. La notizia fornita dal navigante potrà essere tecnicamente imperfetta per l'inadeguatezza degli strumenti a sua disposizione, ma verrà sempre tenuta nella massima considerazione e provocherà, se richieste dal caso, indagini più accurate e con mezzi adeguati.

Ciò che si chiede ai naviganti, nel loro interesse, è di comunicare all'IIM, in qualsiasi forma e senza esitazioni, tutte quelle osservazioni che sono spesso oggetto di critica verbale sul ponte allorché si rileva un errore o una lacuna nella documentazione nautica nel corso della navigazione. Queste loro osservazioni eviteranno ad altri naviganti di trovarsi in analoghe situazioni di perplessità ed eviteranno talvolta seri pericoli. Occorre dunque combattere con ogni mezzo la cattiva abitudine di dimenticare, una volta in porto, le difficoltà incontrate in mare: ogni informazione fornita è ampiamente compensata dalle informazioni fornite dagli altri.

Allo scopo di agevolare i naviganti nell'invio d'informazioni idrografiche e nautiche, a ciascun fascicolo *Avvisi ai Naviganti* è allegata una **Scheda di segnalazione per notizie idrografiche** che, debitamente compilata, dovrà essere tempestivamente spedita all'IIM e all'Autorità Marittima competente per giurisdizione.

Si elencano di seguito, a titolo di esempio, alcuni argomenti per i quali le informazioni dei naviganti sono particolarmente utili:

- irregolarità riscontrate nel funzionamento dei segnalamenti luminosi e acustici e anomalie dei principali segnalamenti diurni (mede, boe, ecc.);
- irregolarità riscontrate nel funzionamento dei radioaiuti per la navigazione (risponditori radar, sistemi di radionavigazione, ecc.);
- fondali inferiori a quelli segnati sulle carte (allegando, se possibile, la striscia dello scandaglio con un preciso riferimento alla posizione e all'ora indicate sulla striscia stessa);
- punti cospicui esistenti sulla costa particolarmente utili alla navigazione e non riportati sulle carte o sui portolani;
- difficoltà per la navigazione in acque ristrette;
- notizie su piattaforme off-shore non riportate sui documenti nautici;
- servizi e prescrizioni portuali non indicati nei portolani;
- condizioni meteorologiche descritte nel portolano in aperto contrasto con quelle abituali per la zona;
- zone di perturbazioni magnetiche non riportate nei documenti nautici;
- fotografie della costa o di alcuni dettagli della stessa.

Nel compilare la scheda di segnalazione sarà sufficiente tenere presente i seguenti accorgimenti:

- per le posizioni sia sempre utilizzato il datum WGS 84 a cui le coordinate si riferiscono; in particolare segnalare se la posizione è ottenuta con sistemi di posizionamento satellitare;
- per quanto possibile, le posizioni siano controllate con più sistemi (per aumentare il grado di precisione);
- le posizioni siano segnalate, se possibile, con coordinate geografiche (latitudine e longitudine) con la massima precisione possibile;
- se la posizione è tratta dalle carte, siano sempre indicati il numero e l'edizione della carta dalla quale sono state ricavate;
- i rilevamenti forniti siano sempre rilevamenti veri;
- nel descrivere i settori oscurati o di visibilità di un segnalamento luminoso siano dati i rilevamenti veri presi dal largo (dalla nave verso la luce);
- nel fornire informazioni su prescrizioni portuali citare, quando possibile, la fonte.

Criteri di valorizzazione delle notizie

Nella valorizzazione delle notizie da pubblicare nel fascicolo *Avvisi ai Naviganti* l'IIM di massima esclude:

- le situazioni di carattere temporaneo di durata inferiore a 60 giorni, compreso lo spegnimento di segnalamenti luminosi e sonori;
- le modifiche ai segnalamenti galleggianti diurni che non siano definitive o almeno di lunga durata;
- gli ostacoli galleggianti alla deriva;
- le gare di pesca e le regate veliche;
- le esercitazioni militari che avvengono entro le zone previste (vedere l'Avviso di Carattere Generale n. 5).

Occorre tenere presente che la pubblicazione del fascicolo ha cadenza quattordicinale, di conseguenza non tutte le notizie importanti relative alla sicurezza della navigazione possono esservi tempestivamente incluse. È quindi indispensabile ascoltare gli avvisi radiodiffusi (AVURNAV, NAVAREA III Navigational Warnings) secondo procedure e orari riportati nei *Radioservizi per la Navigazione - Parte I*.

Diffusione degli Avvisi ai Naviganti

Il fascicolo *Avvisi ai Naviganti* e i relativi allegati sono disponibili gratuitamente in versione ufficiale sul sito internet dell'IIM all'indirizzo <http://www.marina.difesa.it> e sono inviati via posta a tutti gli abbonati (cfr. il paragrafo 7).

6 – ZOC (ZONE OF CONFIDENCE)

Sulle carte di nuova edizione e sulle nuove carte viene inserito, assieme all'indice grafico dei rilievi, il valore di ZOC (Zone of Confidence). L'indice di ZOC consente al navigante di valutare la qualità dei dati batimetrici presenti sulla carta nautica, al pari di quanto inserito sulla carta elettronica ENC.

Di seguito è riportata la tabella dei valori di ZOC (Pubblicazioni S4 e S57 dell'IHO):

1 ZOC ¹	2 Accuratezza di posizione ²	3 Accuratezza della profondità ³		4 Copertura del fondo marino	5 Caratteristiche di un rilievo tipico ⁵
A1	± 5 m + 5% profondità	=0,50 + 1% d		Ricerca totale dell'area effettuata. Sono state rilevate caratteristiche significative del fondo ⁴ e sono state misurate le profondità.	Rilievo controllato e sistematico ⁶ con un'alta accuratezza di profondità e di posizione ottenuta utilizzando un DGPS o un minimo di tre linee di posizione (LOP) ad alta qualità e un multibeam, un sistema di spazzolamento meccanico o multitrasduttore.
		Profondità (m)	Accuratezza (m)		
		10	± 0,6		
		30	± 0,8		
A2	± 20 m	=1,00 + 2% d		Ricerca totale dell'area effettuata. Sono state rilevate caratteristiche significative del fondo ⁴ e sono state misurate le profondità.	Rilievo controllato e sistematico ⁶ con un'accuratezza di posizione e di profondità inferiore a ZOC A1 ottenuta utilizzando un ecoscandaglio moderno ⁷ e un sonar o un sistema di spazzolamento meccanico.
		Profondità (m)	Accuratezza (m)		
		10	± 1,2		
		30	± 1,6		
		100	± 3,0		
		1000	± 21,0		

B	± 50 m	=1,00 + 2%d		Ricerca totale dell'area non ottenuta; caratteristiche non rilevate; pericoli per la navigazione di superficie sono improbabili ma possono esistere.	Rilievo controllato e sistematico con accuratezza di profondità analoga a ZOC A2 ma inferiore accuratezza di posizione, ottenuta utilizzando un ecoscandaglio moderno ⁷ , ma nessun sonar o sistema di spazzolamento meccanico.
		Profondità (m)	Accuratezza (m)		
		10	± 1,2		
		30	± 1,6		
C	± 500 m	=2,00 + 5%d		Ricerca totale dell'area non ottenuta; anomalie di profondità possono esistere.	Rilievo di bassa accuratezza o dati raccolti sulla base di opportunità come a esempio fondali durante trasferimenti.
		Profondità (m)	Accuratezza (m)		
		10	± 2,5		
		30	± 3,5		
D	Peggior di ZOC C	Peggior di ZOC C		Ricerca totale dell'area non ottenuta; ampie anomalie di profondità possono esistere.	Dati di scarsa qualità o dati che non possono qualitativamente essere valutati per mancanza di informazioni.
		100	± 7,0		
		1000	± 52,0		
		U	Non valutabile – La qualità dei dati batimetrici è ancora da valutare.		

Di seguito si riporta il significato delle note riportate nella tabella qui sopra:

¹ L'assegnazione di un valore di ZOC indica che un dato soddisfa i criteri minimi per l'accuratezza di posizione e di profondità e la copertura del fondale definita nella tabella. Le categorie di ZOC riflettono uno standard cartografico e non solo uno standard di rilievi idrografici. L'accuratezza della profondità e della posizione specificate per ciascuna categoria di ZOC si riferiscono agli errori dei fondali rappresentati sulla carta e includono non solo gli errori del rilievo, ma anche altri errori introdotti nel processo di costruzione della carta.

² Accuratezza di posizione dei fondali rappresentati sulla carta al 95% di confidenza (2,45 sigma) rispetto a un certo datum. È l'errore cumulativo e comprende gli errori del rilievo, della trasformazione e della digitalizzazione ecc.

³ Accuratezza della profondità dei fondali rappresentati = $a + (b \times d)/100$ al 95% di confidenza (2,00 sigma), dove d è uguale al fondale in metri alla profondità critica.

⁴ Caratteristiche significative del fondo sono definite come quelle che si elevano al di sopra del fondale rappresentato di più di:

Fondale	Caratteristica significativa
a. <40 m	2 m
b. >40 m	10% del fondale

Una ricerca completa del fondo indica che un rilievo sistematico è stato condotto utilizzando sistemi di rilevamento, sistemi di misura di profondità, procedure e personale qualificato designato per rilevare e misurare le profondità su significative caratteristiche del fondo. Le caratteristiche significative sono incluse nelle carte laddove la scala lo consenta. È impossibile garantire che tutte le caratteristiche significative vengano rilevate e potrebbe accadere che alcune risultino presenti nella zona successivamente a quando è stato effettuato il rilievo.

⁵ Caratteristiche di un rilievo tipico – Queste descrizioni devono essere considerate solo come esempi indicativi.

⁶ Rilievi controllati e sistematici (ZOC A1, A2 e B) - rilievi comprendenti linee di indagine pianificate, rispetto a un datum geodetico di riferimento che può essere trasformato nel datum WGS 84.

⁷ Escoscandaglio moderno – un'apparecchiatura di misura della profondità con singolo fascio ad alta precisione che generalmente comprende tutti gli ecoscandagli dopo il 1970.

| 7 – MODALITÀ PER L'ABBONAMENTO AL FASCICOLO AVVISI AI NAVIGANTI

Il fascicolo *Avvisi ai Naviganti* viene spedito in abbonamento annuale (con scadenza al 31 dicembre).
È inoltre disponibile gratuitamente sul sito internet <http://www.marina.difesa.it>.

Per maggiori dettagli relativi alle modalità di abbonamento consultare il *Catalogo generale delle carte e delle pubblicazioni nautiche – I.I. 3001* dove sono riportate anche le modalità per la vendita dei documenti nautici.

L'abbonamento comprende anche l'invio dei seguenti allegati:

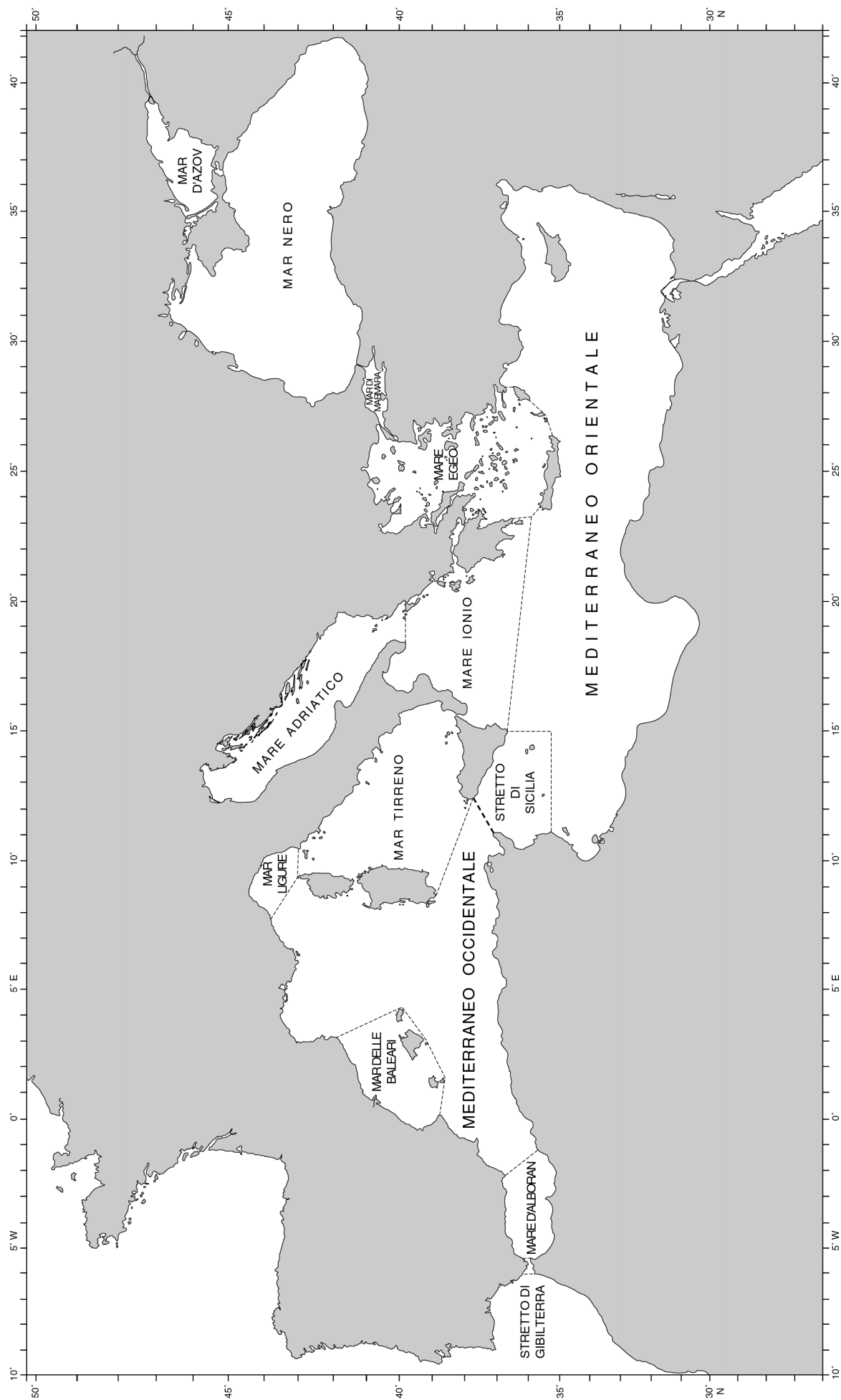
- a) *Premessa agli Avvisi ai Naviganti e Avvisi ai Naviganti di Carattere Generale*, allegata al fascicolo n. 1 di ogni anno;
- b) *Elenco di Controllo dei Documenti Nautici*, allegato ai fascicoli n. 7 e n. 20;
- c) *Raccolta NAVAREA III Navigational Warnings* (allegata ai fascicoli n. 1 e n. 14)
- d) Eventuali supplementi e fascicoli riepilogativi (su richiesta all'atto dell'abbonamento).

| 8 - LIMITI DEI MARI

L'immagine che segue "Limiti nel Mar Mediterraneo" indica la suddivisione del Mar Mediterraneo adottata per titolare gli *Avvisi ai Naviganti*; viene usata anche per i NAVAREA III Navigational Warnings, per i titoli delle carte nautiche e sulle pubblicazioni portolani, elenco dei fari e radioservizi; i limiti, **ai soli fini idrografici**, sono quelli concordati dall'IHO e riportati nella Pubblicazione S-23 *Limits of Oceans and Seas*.

L'immagine "Limiti dei mari italiani" indica invece la suddivisione dei mari italiani adottata per l'emissione degli AVURNAV e del Bollettino Meteorologico dell'Aeronautica.

LIMITI NEL MAR MEDITERRANEO



LIMITI DEI MARI ITALIANI



9 - LIMITI DI GIURISDIZIONE MARITTIMA DEI COMANDI MARITTIMI

Comando Marittimo Nord:

La giurisdizione marittima si estende nelle acque territoriali ed extraterritoriali comprese nell'area così definita:

- Mar Ligure, Mar Tirreno, Mare di Sardegna e Canale di Sardegna:
 - a ovest dal limite esterno delle acque territoriali francesi e spagnole;
 - a sud dal limite esterno delle acque territoriali algerine e tunisine;
 - a est dal punto sulla costa di confine tra Toscana e Lazio, corrispondente alla foce del fiume Chiarone, fino a intersecare il punto nord dell'arco di meridiano 010°55.950'E compreso tra il parallelo 42°04.883'N e il limite esterno delle acque territoriali tunisine;
- Mar Adriatico:
 - a sud dal punto sulla costa di confine tra Emilia-Romagna e Marche fino a intersecare il punto più prossimo all'arco di lossodromia orientata per 068° compresa tra 44°07.000'N – e il limite esterno delle acque territoriali croate;
 - a est dal limite esterno delle acque territoriali croate e slovene.

Include le giurisdizioni di DIREZIONARE Genova, Livorno, Cagliari, Olbia, Venezia, Ravenna e Trieste, escludendo le acque territoriali straniere.

Comando Marittimo Centro e Capitale:

La giurisdizione marittima si estende nelle acque territoriali ed extraterritoriali comprese nell'area così definita:

- Mar Tirreno:
 - a nord e a ovest dal punto sulla costa di confine tra Toscana e Lazio, fino a intersecare il punto nord dell'arco di meridiano 010°55.950'E compreso tra il parallelo 42°04.883'N e il parallelo 40°33.217'N;
 - a sud e a est dal punto sulla costa di confine tra Lazio e Campania fino a intersecare il punto est dell'arco di parallelo 40°33.217'N compreso tra il meridiano 010°55.950'E e il meridiano 013°32.067'E;
- Mar Adriatico:
 - a nord e a ovest dal punto sulla costa di confine tra Emilia-Romagna e Marche fino a intersecare il punto più prossimo dell'arco di lossodromia, orientata per 068°, compresa tra 44°07.000'N – 012°50.000'E e il limite esterno delle acque territoriali croate;
 - a sud e a est dal punto sulla costa di confine tra Marche e Abruzzo, lungo l'arco di lossodromia orientato per 058°, fino al limite esterno delle acque territoriali croate.

Include le giurisdizioni di DIREZIONARE Civitavecchia e Ancona, escludendo le acque territoriali straniere.

Comando Marittimo Sud:

La giurisdizione marittima si estende nelle acque territoriali ed extraterritoriali comprese nell'area così definita:

- Mar Tirreno e Mar Ionio:
 - a nord dal punto sulla costa di confine tra Lazio e Campania, fino a 40°33.217'N – 013°32.067'E;
 - a ovest seguendo il limite delle acque territoriali italiane dal Tirreno allo Ionio), attraversando lo Stretto di Messina sulla linea mediana, fino a intersecare il meridiano 016°35.000'E;
- Mar Ionio e Mar Adriatico:
 - a nord dal punto sulla costa di confine tra Marche e Abruzzo, seguendo l'arco di lossodromia orientato per 058°; fino a intersecare il limite esterno delle acque territoriali croate;
 - a est dal limite esterno delle acque territoriali greche, albanesi, montenegrine, bosniache e croate.
 - a sud dal limite esterno delle acque territoriali libiche.
 - a ovest dall'arco di meridiano 016°35.000'E compreso tra le acque territoriali italiane e il limite esterno di quelle libiche.

Include le giurisdizioni di DIREZIONARE Napoli, Reggio Calabria, Pescara e Bari, escludendo le acque territoriali straniere.

Comando Marittimo Sicilia:

La giurisdizione marittima si estende nelle acque territoriali ed extraterritoriali comprese nell'area così definita:

- Mar Tirreno, Mar Ionio e Stretto di Sicilia:
 - a nord dall'arco di parallelo $40^{\circ}33.217'N$ compreso tra il meridiano $010^{\circ}55.950'E$ e il limite delle acque territoriali italiane;
 - a ovest dall'arco di meridiano $010^{\circ}55.967'E$ compreso tra il parallelo $40^{\circ}33.217'N$ e il limite esterno delle acque territoriali tunisine;
 - a sud dal limite esterno delle acque territoriali libiche;
 - a est seguendo il limite delle acque territoriali italiane (dal Tirreno allo Ionio), attraversando lo Stretto di Messina sulla linea mediana, fino al meridiano $016^{\circ}35.000'E$.

Include le giurisdizioni di DIREZIONARE Palermo e Catania, escludendo le acque territoriali straniere.

| 10 - AREE DI GIURISDIZIONE DEI CENTRI SECONDARI DI SOCCORSO MARITTIMO (MRSC)

(DPR 28/09/1994, n. 662, annesso 2 modificato dal DPR 13/02/2007, n. 29)

- 1° MRSC – Genova

Dal confine con la Francia Ponte S. Luigi (43°47.100'N – 007°31.800'E) alla foce del torrente Parmignola (44°02.700'N – 010°01.000'E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

43°30.000'N	007°42.000'E
43°30.000'N	009°30.000'E
43°53.000'N	009°52.000'E

- 2° MRSC – Livorno

Dalla foce del torrente Parmignola (44°02.700'N – 010°01.000'E) alla foce del fiume Chiarone (42°22.700'N – 011°26.900'E), comprese le isole dell'Arcipelago toscano, delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

43°53.000'N	009°52.000'E
43°30.000'N	009°30.000'E
43°10.000'N	009°45.000'E
42°05.000'N	009°45.000'E
42°05.000'N	010°20.000'E
41°50.000'N	010°30.000'E

- 3° MRSC – Civitavecchia

Dalla foce del fiume Chiarone (42°22.700'N – 011°26.900'E) alla foce del fiume Garigliano (41°13.400'N – 013°45.700'E), comprese le isole Pontine, delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

41°50.000'N	010°30.000'E
39°51.000'N	011°39.000'E
40°33.000'N	013°32.000'E

- 4° MRSC – Napoli

Dalla foce del fiume Garigliano (41°13.400'N – 013°45.700'E) al comune di Sapri incluso (40°02.600'N – 015°38.600'E), comprese le isole Partenopee, delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

40°33.000'N	013°32.000'E
39°51.000'N	011°39.000'E
39°12.000'N	014°06.000'E
39°01.000'N	014°49.000'E
39°50.000'N	015°30.000'E

- 5° MRSC – Reggio Calabria

a) Costa della Basilicata e della Calabria, sul tratto di costa occidentale, dal comune di Sapri escluso (40°02.600'N - 015°38.600'E) fino a località "Torre Rosci" del comune di Bagnara Calabria (RC) (38°18.000'N - 015°49.000'E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

39°50.000'N	015°30.000'E
39°01.000'N	014°49.000'E
39°01.000'N	015°35.000'E
38°40.000'N	015°31.000'E
38°39.000'N	015°29.000'E
38°18.000'N	015°39.100'E

b) Costa della Basilicata e della Calabria, sul tratto di costa orientale da località "Punta di Pellaro" del comune di Pellaro (RC) (38°01.000'N - 015°38.500'E) fino al comune di Nova Siri escluso (40°06.900'N - 016°38.200'E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

38°01.000'N	015°33.500'E
37°45.000'N	015°33.000'E
36°00.000'N	019°00.000'E
39°00.000'N	019°00.000'E
39°25.000'N	017°52.000'E
39°36.000'N	017°46.000'E
39°47.000'N	017°21.000'E

- 6° MRSC – Bari

Dal comune di Nova Siri incluso, sulla costa orientale della Basilicata (40°06.900'N – 016°38.200'E), alla foce del torrente Saccione inclusa sulla costa pugliese (41°55.700'N – 015°08.300'E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

39°47.000'N	017°21.000'E
39°36.000'N	017°46.000'E
39°25.000'N	017°52.000'E
39°00.000'N	019°00.000'E
40°25.000'N	019°00.000'E
41°23.500'N	018°19.500'E
41°30.000'N	018°09.000'E
41°34.200'N	018°00.000'E
42°15.000'N	016°33.200'E

La linea di separazione tra il punto precedente e quello successivo segue la linea del mare territoriale della Repubblica di Croazia

42°31.100'N	016°01.400'E
42°40.500'N	015°43.500'E
42°02.500'N	015°36.400'E

- 7° MRSC – Ancona

Dalla foce del fiume Tronto inclusa (42°53.600'N – 013°55.200'E) al torrente Tavollo escluso sulla costa marchigiana (43°58.100'N – 012°45.100'E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

43°17.300'N	014°45.600'E
43°29.900'N	014°30.000'E
44°18.100'N	013°28.100'E
44°07.000'N	012°50.000'E

- 8° MRSC – Ravenna

Dalla foce del torrente Tavollo inclusa (43°58.100'N – 012°45.100'E) alla foce del Po di Goro inclusa (44°47.600'N – 012°24.000'E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

44°07.000'N	012°50.000'E
44°18.100'N	013°28.100'E
44°32.000'N	013°13.900'E
44°45.100'N	013°08.100'E
44°42.000'N	012°40.000'E

- 9° MRSC – Venezia

Dalla foce del Po di Goro esclusa (44°47.600'N – 012°24.000'E) alla foce del fiume Tagliamento (45°38.600'N – 013°06.000'E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

44°42.000'N	012°40.000'E
44°45.100'N	013°08.100'E
45°09.800'N	013°00.000'E
45°27.300'N	013°12.700'E

- 10° MRSC – Trieste

Dalla foce del fiume Tagliamento (45°38.600'N – 013°06.000'E) al confine Italia-Slovenia posto di blocco di S. Bartolomeo (45°35.700'N – 013°43.400'E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

45°27.300'N	013°12.700'E
45°27.200'N	013°12.700'E
45°32.700'N	013°18.800'E
45°37.800'N	013°37.800'E
45°35.900'N	013°42.800'E

- 11° MRSC – Catania

a) Dalla foce del fiume Pollina (38°01.200'N – 014°10.800'E) procedendo verso E, fino al punto a terra di coordinate (38°18.000'N - 015°32.500'E) comprese le isole Eolie, delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

38°11.000'N	014°06.000'E
39°12.000'N	014°06.000'E
39°01.000'N	014°49.000'E
39°01.000'N	015°35.000'E
38°40.000'N	015°31.000'E
38°39.000'N	015°29.000'E
38°18.000'N	015°39.100'E

b) Da località "Capo d'Ali" del comune di Ali (ME) (38°01.000'N - 015°26.500'E) fino alla foce del fiume Dirillo (37°00.200'N – 014°20.300'E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

38°01.000'N	015°33.500'E
37°45.000'N	015°33.000'E
36°00.000'N	019°00.000'E
36°00.000'N	016°00.000'E
36°30.000'N	014°08.000'E
36°40.000'N	014°08.000'E

- 12° MRSC – Palermo

Dalla foce del fiume Pollina (38°01.200'N – 014°10.800'E) procedendo verso W, alla foce del fiume Dirillo (37°00.200'N – 014°20.300'E), comprese le isole Egadi, Pelagie e Pantelleria, delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

38°11.000'N	014°06.000'E
39°12.000'N	014°06.000'E
39°51.000'N	011°39.000'E
38°00.000'N	010°21.000'E
37°30.000'N	011°30.000'E
36°30.000'N	011°30.000'E
35°15.000'N	012°14.000'E
35°15.000'N	012°40.000'E
36°30.000'N	014°08.000'E
36°40.000'N	014°08.000'E

- 13° MRSC – Cagliari

Da Capo di Monte Santu incluso (40°05.000'N – 009°44.100'E) a Porto Tangone escluso (40°24.500'N – 008°24.000'E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

40°05.000'N	011°30.900'E
39°51.000'N	011°39.000'E
38°00.000'N	010°21.000'E
38°32.000'N	009°05.000'E
38°32.000'N	007°44.000'E
40°00.800'N	007°44.000'E

- 14° MRSC – Pescara

Dalla costa antistante la foce del torrente Saccione esclusa sulla costa pugliese (41°55.700'N – 015°08.300'E) comprese le isole Tremiti, alla foce del fiume Tronto esclusa (42°53.600'N – 013°55.200'E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

42°02.500'N	015°36.400'E
42°40.500'N	015°43.500'E
42°46.100'N	015°33.100'E
42°55.300'N	015°16.200'E
43°17.300'N	014°45.600'E

- CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA – AUTORITÀ MARITTIMA DELLO STRETTO

Il tratto di mare compreso all'interno dell'area individuata dal punto a terra di coordinate (38°18.000'N - 015°32.500'E) sulla costa della Sicilia settentrionale fino a località "Torre Rosci" del comune di Bagnara Calabra (RC) (38°18.000'N - 015°49.000'E) e da località "Capo d'Alì" del comune di Alì (ME) (38°01.000'N - 015°26.500'E) fino a località "Punta di Pellaro" del comune di Pellaro (RC) (38°01.000'N - 015°38.500'E).

- 16° MRSC – OLBIA

Da Porto Tangone incluso (40°24.500'N – 008°24.000'E) a Capo di Monte Santu escluso (40°05.000'N – 009°44.100'E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

40°00.800'N	007°44.000'E
41°20.000'N	007°44.000'E
41°20.000'N	009°45.000'E
42°05.000'N	009°45.000'E
42°05.000'N	010°20.000'E
41°50.000'N	010°30.000'E
40°05.000'N	011°30.900'E

Nota: La Legge del 24/12/2012, n. 228, ha soppresso l'Autorità Marittima della navigazione dello Stretto di Messina e ha attribuito alla Capitaneria di Porto di Messina, che ha assunto la denominazione di «Capitaneria di Porto di Messina - Autorità Marittima dello Stretto», le funzioni e i compiti già affidati all'autorità soppressa ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 23/06/2008, n. 128, le competenze in materia di controllo dell'area VTS dello Stretto di Messina, istituita con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 02/10/2008 e di ricerca e salvataggio della vita umana in mare ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/09/1994, n. 662.

The seal of the Istituto Idrografico della Marina Italia is a circular emblem. It features a rope-like outer border. Inside, the words "ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA" are written in a circular path, with "ITALIA" at the bottom. The center contains a compass rose with an anchor superimposed on it.

**AVVISI AI NAVIGANTI
DI CARATTERE GENERALE**

Avvisi annuali fondamentali

Le aggiunte o varianti ai seguenti AA.NN. fondamentali saranno segnalate durante l'anno da AA.NN. (G) a essi riferiti.

A.N. • (G) 1 - NORME PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DEI SOMMERGIBILI ITALIANI IN IMMERSIONE, PER L'ASSISTENZA E PER IL SOCCORSO

PREMESSA

Scopo del presente avviso è richiamare l'attenzione del navigante sulle precauzioni da prendere per salvaguardare la sicurezza della navigazione dei sommergibili e sulla tempestività delle operazioni di soccorso.

Particolare raccomandazione è rivolta ai naviganti perché, nei limiti del possibile, evitino di attraversare le zone normalmente impiegate per le esercitazioni dei sommergibili.

A tal fine è opportuno che tali zone, portate a conoscenza dei naviganti dall'Istituto Idrografico della Marina, siano permanentemente tracciate a matita sulle carte nautiche.

Si raccomanda inoltre di tenere nel dovuto conto gli avvisi ai naviganti radiodiffusi sull'interdizione o pericolosità di zone per la presenza di sommergibili in immersione.

1 - Segnali di avviso

1.1 - Segnali di avviso alzati da navi di superficie

Quando i sommergibili eseguono esercitazioni in immersione, le navi militari eventualmente cooperanti terranno alzato, per tutta la durata dell'esercitazione stessa, il segnale internazionale "NE 2" (Procedete con grande cautela, in questa zona vi sono sommergibili in esercitazione).

I naviganti dovranno evitare di avvicinarsi e mantenere un adeguato servizio di avvistamento tenendosi pronti a interpretare ed eseguire eventuali segnali della nave militare intesi a evitare situazioni di emergenza.

Non si deve però intendere che i sommergibili, quando eseguono esercitazioni in immersione, siano necessariamente scortati da navi di superficie, anzi spesso essi eseguono le loro operazioni isolati e senza scorta.

1.2 - Segnali che possono essere fatti da un sommergibile per manifestare la sua presenza

1.2.1 - Per segnalare la propria presenza un sommergibile immerso potrà impiegare segnali fumoluca caratterizzati da un notevole volume di fumo e luce colorata (verde, giallo o rosso), visibili anche di notte.

Se la quota a cui naviga il sommergibile lo consente, esso potrà mostrare uno o due periscopi (emergenti dalla superficie del mare) e in aggiunta a questi una o più delle seguenti appendici:

- antenna RT, costituita da uno stilo verticale;
- l'antenna radar;
- lo snorkel, a forma cilindrica carenata;
- l'antenna ESM, a forma cilindrica.

Da tenere presente:

- i periscopi sono poco visibili, dati la limitata sporgenza dal mare e il loro ridotto diametro;
- l'antenna RT è abbastanza visibile nonostante il ridotto diametro, data la sua notevole lunghezza;
- lo snorkel e l'antenna ESM sono molto appariscenti, dati il loro diametro e i frangenti provocati dal moto.

Durante il funzionamento dello snorkel, inoltre, vi è produzione di fumo provocato dai motori termici.

1.2.2. - Significato dei segnali fumoluca lanciati da un sommergibile in immersione

Con condizioni meteomarine non ottimali è difficoltoso riconoscere il colore dei segnali; pertanto, in caso di incertezza, i provvedimenti immediati della nave che avvista il segnale dovranno essere:

- non intralciare l'eventuale manovra di emersione del sommergibile evitando di dirigere verso il punto di avvistamento e mantenendosi ad una distanza non inferiore a 1 M;
- tenersi pronti a fornire eventuale assistenza;
- non fermare le macchine e comunicare ora e posizione di avvistamento della fumata alla Capitaneria di Porto competente (CINCPNAV per le unità militari).

In caso di riconoscimento certo del colore della fumata l'unità avvistante dovrà attenersi a quanto di seguito specificato:

Segnale a)

Un segnale fumoluca di colore rosso singolo o ripetuto.

Significato: Tenersi lontano. È in corso la manovra di emersione per emergenza. La posizione del sommergibile è quella indicata dal segnale. Non fermare le macchine.

Il segnale significa che il sommergibile ha necessità immediata di emergere e può aver bisogno di assistenza. La nave che avvista il segnale:

- non dovrà intralciare la manovra del sommergibile evitando di dirigere verso il punto di avvistamento e mantenendosi ad una distanza non inferiore a 1 M;
- dovrà tenersi pronta a fornire eventuale assistenza;
- non dovrà fermare le macchine allo scopo di consentirgli di rilevarne agli idrofoni la posizione;
- dovrà marcare la posizione e l'ora di avvistamento comunicandolo immediatamente alla Capitaneria di Porto competente (CINCPNAV per le unità militari).

A emersione avvenuta la nave dovrà informarsi se il sommergibile abbia bisogno di assistenza o prestare comunque attenzione a eventuali richieste di assistenza sulle frequenze previste per il "Servizio di Soccorso".

Segnale b)

Due segnali fumoluca di colore giallo o comunque di colore diverso dal rosso, intervallati di 3 minuti.

Significato: Tenersi lontano. La posizione del sommergibile è quella indicata dal segnale. Il sommergibile intende eseguire la manovra di emersione. Non fermare le macchine.

Una nave che si trovasse in prossimità del segnale b) dovrà allargarsi subito e prendere poco dopo una rotta possibilmente parallela a quella del sommergibile.

La rotta parallela a quella del sommergibile è facilmente desumibile grazie alla disposizione dei due segnali.

Segnale c)

Bolle d'aria in rapida successione.

Significato: Tenersi lontano. La posizione del sommergibile è quella indicata dal segnale. Il sommergibile intende eseguire la manovra di emersione. Non fermare le macchine.

Tale procedura può essere adottata dal sommergibile quando non abbia, per vari motivi, la possibilità di effettuare il lancio dei segnali luminosi fumogeni o di artifici luminosi. La nave dovrà evitare di intralciare la manovra del sommergibile e non dovrà fermare le macchine.

Si pone in rilievo la raccomandazione di non fermare le macchine, in quanto l'unica maniera per manifestare la propria posizione al sommergibile, per una nave mercantile, è proprio quella di far sentire il rumore delle proprie macchine ed eliche.

Segnale d)

Uno o due segnali fumoluca di colore verde.

Significato: La posizione del sommergibile è quella indicata dal segnale. Il sommergibile sta eseguendo un lancio di siluro effettivo o simulato contro bersaglio militare. Tenersi lontano dal sommergibile stesso e non fermare le macchine.

2 Sommergibile sinistrato

2.1 - Un sommergibile che non è in grado di riemergere con i propri mezzi indicherà la sua posizione:

a) lanciando una o più boette radiotrasmettenti di soccorso. Le boette imbarcate a bordo dei sommergibili sono di due tipi ed hanno le seguenti caratteristiche:

1° Tipo: boa di soccorso EM104A - QRUX 1-B

- aspetto: la boa si presenta di forma cilindrica (diametro 70 cm/altezza 50 cm) e di colore arancione
- frequenza di trasmissione: 406.025 MHz digitale su circuito COSPAS/SARSAT
- frequenza radio beacon: 243.0 MHz analogica
- autonomia: almeno 60 ore
- segnale luminoso: lampeggiante alla frequenza di 2 Hz

2° Tipo: boa di soccorso T - 1630/SRT tipo SEPIRB

- aspetto: la boa si presenta di forma cilindrica (diametro 8 cm/altezza 1 m) e di colore alluminio con la parte terminale nera
- frequenza di trasmissione: 406.025 MHz digitale su circuito COSPAS/SARSAT
- frequenza radio beacon: 121.5 MHz analogica
- autonomia: almeno 48 ore

b) lanciando segnali fumoluca rossi;

c) pompando fuori bordo nafta e olio lubrificante;

d) emettendo bolle d'aria.

2.2 - L'avvistamento del segnale indicante manovre di emersione non seguito dall'emersione del sommergibile entro breve tempo (dell'ordine di dieci minuti) dovrà essere interpretato come prima indicazione di un disastro marittimo, anche in mancanza dei segnali di emergenza elencati al precedente punto 2.1.

In qualsiasi incidente occorso a un sommergibile, il fattore tempo è particolarmente importante per il salvataggio dei superstiti. Le comunicazioni, pertanto, dovranno essere rapide, brevi, precise e molta cura dovrà essere posta nell'assicurarsi che il messaggio sia ricevuto da una Stazione Radio Costiera.

La nave che avrà per prima avvistato uno dei precedenti segnali, dopo aver atteso qualche minuto per accertarsi, nei casi dubbi, che non sia in corso una manovra di emersione, dovrà lanciare un messaggio di soccorso su una o più tra le frequenze previste per il "Servizio di Soccorso" in relazione agli apparati di cui dispone.

Il messaggio di soccorso dovrà essere compilato nella seguente forma (vedi esempio al punto 2.4):

- chiamata di soccorso;
- indicazione del tipo di segnale avvistato;
- indicazioni relative alla posizione;
- ogni altra indicazione utile.

2.3 - Ogni nave che trovi una boa radiotrasmittente di soccorso deve aspettare tenendosi a distanza di sicurezza, pronta a raccogliere i superstiti. I sommergibili nazionali hanno in dotazione unicamente boe di soccorso radiotrasmittenti che vanno alla deriva: tali boe individuano pertanto l'area nella quale è avvenuto il sinistro e non la verticale del sommergibile. Inoltre, i sommergibili di nuova generazione sono dotati di zattera di salvataggio autogonfiabile che, quando rilasciata, rimane nelle vicinanze della verticale del sommergibile poiché vincolata a esso da un cavo.

In relazione al fondale, i superstiti possono in ogni momento tentare la fuoriuscita "con mezzi individuali" (tute per la fuoriuscita di colore arancione) che può essere preceduta dal rilascio della zattera di salvataggio.

All'arrivo in superficie, gli uomini saranno generalmente sfiniti o in preda a disturbi causati dalla risalita anche nelle circostanze più favorevoli; pertanto è necessario che sul luogo sia già in mare un'imbarcazione pronta a raccogliarli ovvero ad abbordare la zattera se presente.

2.4 - Riepilogando

Una nave mercantile che avvisti uno dei segnali precisati al precedente punto 2.1 deve:

a) - Emettere un messaggio di soccorso, di cui si riporta a scopo indicativo qualche esempio:

Esempio I

SOS SOS SOS de (nominativo della nave) avvistata boa sommergibile in posizione lat long

Esempio II

SOS SOS SOS de (nominativo della nave) avvistato segnale fumoluca rosso/macchie di nafta in posizione lat long

Dopo 10 minuti da avvistamento sommergibile non emerso.

b) - In caso di avvistamento di una boa di soccorso, mantenersi nei pressi senza mai perderla di vista e tenersi pronti per l'eventuale recupero dei naufraghi.

La presenza della nave sul posto, ai fini dell'obbligo dell'assistenza previsto dalle norme internazionali vigenti in materia, è richiesta fintantoché espresse comunicazioni dell'Autorità Militare Marittima o il sopraggiungere di Unità della Marina Militare non l'abbiano esonerata dal prestare soccorso.

(Stato Maggiore della Marina - 14240/30-XI-1988, 180/8-I-1993; schede numeri: 976/1988, 76/1993, 1254/2001, 1385/2002, 1391/2005, 2178/2010, 38/2014).

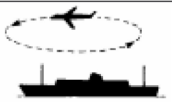
A.N. • (G) 2 - SEGNALI TRA AEROMOBILI E IMBARCAZIONI RELATIVI AL SAR - (SEARCH AND RESCUE - RICERCA E SALVATAGGIO)

L'aeromobile impegnato nell'attività di SAR cercherà di stabilire un primo contatto radio con l'imbarcazione, di norma sul CH 16 (156,8MHz FM) per poi spostarsi su una frequenza di servizio concordata al momento per coordinare le operazioni.

Nel caso non fosse possibile stabilire un contatto radio si procederà come segue:

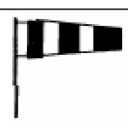
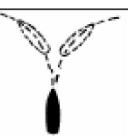
SEGNALI USATI DA UN AEREO CHE EFFETTUA OPERAZIONI DI RICERCA E SALVATAGGIO PER GUIDARE LE NAVI VERSO LA NAVE, L'AEREO O LA PERSONA IN PERICOLO

MANOVRE ESEGUITE NELL'ORDINE DA UN AEREOMOBILE

			SIGNIFICATO
			L'aereo sta guidando la nave verso un'altra nave o un altro aereo in pericolo. <i>(la ripetizione di tali segnali avrà sempre lo stesso significato)</i>
L'aereo descrive almeno un cerchio attorno alla nave	L'aereo taglia la rotta della nave in vicinanza della prora, a bassa quota "Battendo le ali" (Vedere nota).	L'aereo dirige verso il luogo ove la nave deve dirigersi.	
L'aereo taglia la scia della nave in vicinanza della poppa, a bassa quota, aumentando o diminuendo il rumore dei motori o variando il passo dell'elica. (Vedere nota)  Nota : si può ugualmente aumentare o diminuire la potenza dei motori o variare il passo dell'elica al fine di attirare piuttosto che "battere le ali". Questi segnali possono tuttavia essere meno efficaci dei segnali visivi consistenti nel oscillando le ali a causa del livello del rumore elevato a bordo delle navi.			L'assistenza della nave alla quale i segnali erano diretti non è più necessaria. <i>(la ripetizione di tali segnali avrà sempre lo stesso significato)</i>

SEGNALI VISIVI AEREO – NAVE

SEGNALI UTILIZZATI DA UNA NAVE PER RISPONDERE A UN AEREOMOBILE IMPEGNATO IN OPERAZIONI DI RICERCA E SOCCORSO

			SIGNIFICATO
			Assicurare la ricezione del segnale dall'aereo
Inalberare il pennello "INTELLIGENZA"	Cambiare la rotta nella direzione indicata;	Trasmettere il segnale morse "T" con una lampada da segnalazione	
			Indicare l'impossibilità di eseguire quanto indicato
Inalberare la bandiera "N" (Novembre) ;		Trasmettere il segnale morse "N" con una lampada da segnalazione	

NOTA: Nel caso l'operazione fosse condotta in arco notturno o con bassa visibilità, durante le circuitazioni intorno all'imbarcazione, l'aeromobile accenderà e spegnerà le luci di posizione e atterraggio.

Le informazioni sopra riportate sono tratte dal manuale IAMSAR – vol. III.

A.N. • (G) 3 - MARI D'ITALIA - ORDIGNI RESIDUATI BELLCI

Nelle zone e nelle posizioni seguenti è tuttora accertata o probabile la presenza, sul fondo, di residuati bellici (mine, siluri e munizionamento di vario genere) pericolosi per la navigazione:

MEDITERRANEO OCCIDENTALE**1. Sardegna - Golfo di Oristano**

Lungo la costa di **Capo Frasca**, sono definite **tre aree** come di seguito indicato:

1) **Area ristretta**, a protezione del poligono di tiro, delimitata dalla linea di costa e dai seguenti punti :

- a) 39°42.835'N - 008°26.778'E
- b) 39°42.835'N - 008°26.278'E
- c) 39°46.236'N - 008°26.478'E
- d) 39°46.636'N - 008°27.878'E
- e) 39°44.736'N - 008°29.178'E
- f) 39°44.235'N - 008°28.878'E

In tale area sono **permanentemente vietati** la navigazione, la sosta di navi e/o natanti di qualsiasi genere e tipo, la pesca e i mestieri relativi, il turismo nautico, la balneazione, nonché tutte le attività connesse con il pubblico uso del mare.

2) **Area regolamentata** (T 812), compresa tra i limiti dell'area in 1) e i seguenti punti :

- g) 39°42.835'N - 008°26.778'E
- h) 39°42.835'N - 008°23.178'E
- i) 39°44.335'N - 008°22.478'E
- j) 39°46.035'N - 008°22.678'E
- k) 39°47.536'N - 008°23.778'E
- l) 39°48.536'N - 008°25.178'E
- m) 39°49.036'N - 008°27.978'E
- n) 39°48.136'N - 008°29.978'E
- o) 39°44.235'N - 008°28.878'E

In tale area sono consentiti la navigazione, la sosta con navi e/o natanti di qualsiasi genere e tipo, la pesca e i mestieri relativi, il turismo nautico, la balneazione nonché tutte le attività connesse con il pubblico uso del mare.

Nei casi in cui il poligono sia interessato da attività operativa, l'area sarà **interdetta temporaneamente** mediante emanazione, di volta in volta, di ordinanze specifiche da parte della Capitaneria di Porto competente. L'attivazione temporanea dell'area di poligono - generalmente nella fascia oraria dalle 07:30 alle ore 17:30 locali (tutti i giorni lavorativi, a esclusione del sabato, dal 7 gennaio al 31 maggio e dal 1 ottobre al 21 dicembre), con possibilità di estensione temporanea della finestra oraria - potrà avvenire, su richiesta dell'ente responsabile del poligono di Capo Frasca, mediante comunicazione alla Capitaneria di Porto di Oristano con almeno cinque giorni di preavviso.

3) **Area residua**, delimitata dai seguenti punti :

- p) 39°44.235'N - 008°28.878'E;
- q) 39°46.535'N - 008°31.378'E;
- r) 39°47.335'N - 008°31.478'E;
- s) 39°48.136'N - 008°29.978'E;
- t) 39°44.235'N - 008°28.878'E.

In tale area sono consentiti la navigazione, la sosta con navi e/o natanti di qualsiasi genere e tipo, la pesca e i mestieri relativi, il turismo nautico, la balneazione nonché tutte le attività connesse con il pubblico uso del mare.

Nelle tre zone di mare sopra menzionate, pur non avendone contezza oggettiva, non è da escludere del tutto la **presenza sul fondo di ordigni esplosivi residuati bellici** risalenti a epoche remote, pericolosi per tutte le attività riconducibili con il pubblico uso del mare; pertanto, gli utenti del mare che si trovino a transitare, ancorare e pescare nelle zone di mare delimitate dalla congiungente dei punti sopra riportati, **prestino la massima attenzione**.

Per maggiori dettagli consultare l'Ordinanza n. 38/2018 di COMPAMARE Oristano e smi.

2. Sardegna - Punta Giglio (paraggi di Capo Caccia)

Per la presenza di ordigni esplosivi sul fondo, la zona di mare compresa tra la costa di Punta Giglio e il settore circolare di raggio 150 m centrato in 40°34.067'N - 008°12.233'E è interdetta a ormeggio, immersioni subacquee, pesca e ancoraggio (vedere anche carta 292).

3. Sardegna - Capo Caccia

Per la presenza di ordigni esplosivi sul fondo, la zona di mare compresa tra la costa di Capo Caccia e il settore circolare di raggio 150 m centrato in 40°33.600'N - 008°09.733'E è interdetta a ormeggio, immersioni subacquee, pesca e ancoraggio (vedere anche carta 292).

4. Sardegna - Capo Testa

Per la presenza di un presunto ordigno bellico in 41°16.541'N - 009°01.137'E, la zona di mare di raggio 200 m dal predetto punto è interdetta alla pesca, all'ancoraggio e a ogni attività subacquea.

MAR LIGURE**1. Isola Gallinara**

Per la presenza sporadica di ordigni bellici inesplosi fino a 500 m dal perimetro dell'isola Gallinara sono vietate attività subacquee e pesca subacquea sportiva e professionale, se non autorizzate.

2. Celle Ligure

Per la presenza di un ordigno bellico su fondale di circa 280 m, è vietata la pesca nella zona di raggio 500 m centrata in 44°17.600'N - 008°36.100'E.

3. Arenzano

Per la presenza di un presunto ordigno bellico, per un raggio di 100 m centrato in 44°23.296'N - 008°41.405'E (WGS 84) sono vietati l'ancoraggio, la pesca e le attività subacquee.

4. Genova

La zona circolare di raggio 0,5 M avente centro a 0,9 M per 194° da Punta Vagno (a levante del porto) è interdetta all'ancoraggio e alla pesca per la presenza di una mina sul fondo.

5. Al largo di Bonassola

Circa 1 M al largo di Bonassola in fondali di 40÷45 m giace il relitto del piroscafo "Bolzaneto" carico di proiettili accatastati sul ponte.

6. Punta Moneglia

Nella zona di mare antistante Punta Moneglia compresa tra il parallelo 44°13.500'N, il meridiano 009°25.000'E e la costa, la pesca subacquea è pericolosa a causa della presenza sul fondo di ordigni esplosivi (residui bellici).

7. Isola del Tino

In 44°01.442'N - 009°51.035'E è presente un probabile residuo bellico alla profondità di 22 m.

8. Paraggi di La Spezia

Nella zona di mare delimitata dalle congiungenti dei seguenti punti la navigazione, la pesca e la sosta sono pericolose per la presenza di ordigni esplosivi:

- a) 44°02.600'N - 009°36.700'E
- b) 43°57.700'N - 009°41.500'E
- c) 43°56.500'N - 009°39.300'E
- d) 44°01.400'N - 009°34.500'E.

9. San Vincenzo

Nelle seguenti posizioni giacciono sul fondo scafi affondati con materiale esplosivo (residui bellici):

- a) 43°07.300'N - 010°30.700'E (raggio 0,5 M)
- b) 43°07.400'N - 010°30.067'E (raggio 0,5 M)
- c) 43°09.000'N - 010°29.100'E (raggio 0,5 M).

10. Isola di Capraia

- 1) In località La Manza, a NW dell'isola, esiste una mina.
- 2) La zona di mare centrata a 550 m per 002° da Punta Ferraione e avente un raggio di 500 m è pericolosa per la presenza di un ordigno esplosivo su fondale di 60 m.

MAR TIRRENO**1. Piombino**

La zona di mare antistante la centrale dell'ENEL a 1 M da Tor del Sale è pericolosa per la presenza di munizioni inesplose su fondali di 15 m.

2. Isola di Pianosa

- 1) Presso l'isolotto La Scola, giace una mina su fondale di 80 m.
- 2) A 20 m da Punta del Marchese si trovano due bombe da aereo.

3. Paraggi di Follonica

Nella zona di mare delimitata dai seguenti punti:

- a) 42°52.500'N - 010°45.100'E
- b) 42°52.800'N - 010°45.600'E
- c) 42°53.500'N - 010°44.600'E
- d) 42°53.100'N - 010°44.700'E

l'ancoraggio, la sosta e la pesca sono pericolose per la presenza sul fondo di un ordigno esplosivo.

4. Paraggi N di Talamone

A 1 M per 282° dalla torre di Cala di Forno, in fondali di 15 m, giace una grossa bettolina o motozattera spezzata in due parti con materiale esplosivo nel relitto e sparso intorno (il relitto è riportato anche sulla carta 122).

Per la presenza di esplosivi nella zona di mare compresa tra la torre di Cala di Forno e la foce del fiume Ombrone, fino a una distanza di 1,5 M dalla costa, sono vietati fino a nuovo avviso, l'ancoraggio e ogni tipo di pesca.

5. Al largo di Civitavecchia

In posizione 42°07.800'N - 011°07.700'E, in fondali di circa 150 m, è stata segnalata la presenza di un probabile ordigno esplosivo.

6. Civitavecchia

La zona di mare delimitata dalla congiungente dei seguenti punti è interdetta alla navigazione, all'ancoraggio, alla pesca e a ogni altra attività, per la presenza di ordigni bellici:

- a) 42°21.300'N - 011°26.000'E
- b) 42°18.400'N - 011°33.000'E
- c) 42°16.600'N - 011°32.400'E
- d) 42°19.000'N - 011°24.200'E.

7. Capo d'Anzio

In località Arco Muto, a circa 100 m dalla costa e in fondali di 4 m, si trova un ordigno esplosivo non segnalato.

8. Anzio

Un ordigno esplosivo si trova circa 1 M a E della testata del molo Innocenziano, in fondali di circa 7 m. Le navi in transito prestino la massima attenzione.

9. San Felice Circeo

Per la presenza di un presunto ordigno bellico sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la pesca e qualsivoglia altra attività subacquea e di superficie nell'area di raggio 500 m centrata in 41°10.900'N - 013°07.670'E.

10. Sardegna - Capo Ceraso

In prossimità di Capo Ceraso, a causa della presenza di ordigni di vario tipo e calibro costituenti residuati bellici inesplosi, sono state definite due aree come di seguito indicato:

- 1) Area 1, delimitata dai punti:
 - a) 40°55.600'N - 009°38.100'E;
 - b) 40°55.300'N - 009°39.200'E;
 - c) 40°55.200'N - 009°38.700'E;
 - d) 40°55.300'N - 009°38.000'E.

Tale zona è interdetta al traffico marittimo (commerciale e diportistico), alla pesca, alla balneazione e a tutte le attività subacquee (vedi carta 322).

- 2) Area 2, delimitata dai punti:
 - a) 40°55.600'N - 009°38.100'E;
 - b) 40°55.300'N - 009°39.200'E;

- c) 40°55.500'N - 009°39.900'E;
- d) 40°56.600'N - 009°39.900'E;
- e) 40°56.300'N - 009°38.700'E.

Tale zona è interdetta alla pesca, alla balneazione e a tutte le attività subacquee (vedi carta 322).

11. Paraggi di Punta Frailis

Per la presenza di un proietto sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e qualsivoglia altra attività subacquea e di superficie nell'area di raggio 150 m centrata in 39°49.602'N - 009°48.648'E .

12. Capo Sferracavallo

Sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività subacquea e di superficie nel raggio di 200 m dai seguenti punti :

- a) 39°42.573'N - 009°45.422'E;
- b) 39°42.452'N - 009°45.308'E;
- c) 39°42.650'N - 009°45.416'E;
- d) 39°42.418'N - 009°45.478'E.

13. Sardegna – Golfo Aranci

Per la presenza di un presunto ordigno inesplosivo, nelle acque a NNE dell'isola di Mortorio, sono vietati la balneazione, il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, nonché la pesca, l'attività subacquea e qualsiasi attività diportistica e/o professionale in genere, nelle aree di raggio 200 m centrate in :

- a) 41°04.866'N – 009°38.295'E;
- b) 41°04.869'N – 009°38.296'E.

14. Sardegna – Isola Caprera

La zona di mare delimitata dalla congiungente dei seguenti punti è interdetta alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e a qualsiasi attività subacquea e di superficie a causa della presenza di residui bellici:

- a) 41°10.810'N - 009°26.900'E;
- b) 41°10.805'N - 009°27.429'E;
- c) 41°10.497'N - 009°27.422'E;
- d) 41°10.505'N - 009°26.800'E.

15. Sardegna - Paraggi N e NE di Capo S. Lorenzo

Per la presenza di ordigni esplosivi la navigazione e la pesca sono pericolose nelle seguenti zone:

- 1) Zona di mare compresa tra i paralleli 39°30.500'N, 39°32.500'N e il meridiano 009°41.000'E.
- 2) Zona di mare compresa tra i seguenti punti:
 - a) 39°29.500'N - 009°38.500'E
 - b) 39°29.500'N - 009°39.500'E
 - c) 39°31.500'N - 009°39.500'E
 - d) 39°31.500'N - 009°38.000'E.

3) Zona di mare entro 1 M dal punto in 39°30.750'N - 009°40.650'E.

4) Per la presenza di un ordigno la zona di mare di raggio 400 m centrata in 39°33.784'N – 009°44.502'E è interdetta al traffico marittimo, alla sosta, all'ancoraggio, alla pesca, all'attività subacquea e a qualsiasi attività diportistica.

5) Per la presenza di un proietto sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e qualsivoglia altra attività subacquea e di superficie nell'area di raggio 150 m centrata in 39°30.937'N - 009°39.362'E .

16. Sardegna – Al largo di Capo S. Lorenzo

1) La zona di mare centrata in 39°29.000'N - 009°42.000'E e avente un raggio di 2 M è interdetta all'ancoraggio e alla pesca per la presenza di un ordigno esplosivo su fondali di 90 m.

2) Per la presenza di un ordigno inerte su fondale di circa 120 m, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la pesca e qualsivoglia altra attività subacquea e di superficie nell'area di raggio 250 m centrata in 39°28.770'N – 009°42.480'E .

17. Sardegna - Paraggi di Capo Teulada

1) La zona di mare individuata dalle congiungenti dei punti di coordinate geografiche :

- a) 38°56.867'N - 008°37.200'E;
- b) 38°56.300'N - 008°32.400'E;
- c) 38°52.900'N - 008°35.500'E;
- d) 38°51.500'N - 008°39.000'E;
- e) 38°51.833'N - 008°38.717'E (Capo Teulada);

è permanentemente interdetta all'ancoraggio e a qualsiasi forma di pesca professionale, sportiva e subacquea per la presenza sul fondo di ordigni inesplosi.

E' vietata altresì la balneazione. Il transito è invece vietato solo in occasione di esercitazioni di tiro, per le quali periodicamente vengono emesse specifiche ordinanze.

2) Sul tratto di costa compreso tra i punti di coordinate geografiche :

- a) 38°53.500'N - 008°38.867'E, zona Cala Piombo;
- b) 38°56.867'N - 008°37.200'E, zona Porto Pino;

è vietato l'approdo a causa dei rischi e delle insidie derivanti dalla possibile presenza sulla battaglia di proiettili inesplosi.

3) Nel tratto di mare delimitato dai seguenti punti di coordinate geografiche :

- a) 38°51.833'N - 008°38.717'E (Capo Teulada);
- b) 38°51.500'N - 008°39.000'E;
- c) 38°52.900'N - 008°35.500'E;
- d) 38°53.567'N - 008°36.400'E (Punta di Cala Piombo);

sono permanentemente interdette, per la possibile presenza sul fondo di ordigni inesplosi, le attività di ancoraggio, immersione subacquea e pesca.

All'interno del suddetto tratto di mare è consentita la navigazione finalizzata al transito nonché la balneazione su fondale con batimetria non inferiore ai 5 m di profondità, esclusivamente nei periodi in cui non sono in corso esercitazioni di tiro. E' comunque sempre vietato l'approdo via mare ai litorali e alle scogliere insistenti entro il perimetro del poligono militare di Capo Teulada, così come individuato. Durante i periodi di esercitazioni militari l'interdizione totale del suddetto specchio acqueo è disciplinata mediante specifiche ordinanze emanate dall'Autorità Marittima.

4) Nella zona di mare individuata dalle congiungenti dei punti di coordinate geografiche :

- a) 38°51.833'N - 008°38.717'E (Capo Teulada);
- b) 38°51.500'N - 008°39.000'E;
- c) 38°53.800'N - 008°42.100'E;
- d) 38°55.133'N - 008°42.150'E (Punta Pirastu);

sono permanentemente interdette, per la possibile presenza sul fondo di ordigni inesplosi, le attività di ancoraggio, immersione subacquea e pesca.

All'interno del suddetto tratto di mare è consentita la navigazione finalizzata al transito nonché la balneazione su fondale con batimetria non inferiore ai 5 m di profondità, esclusivamente nei periodi in cui non sono in corso esercitazioni di tiro. E' comunque sempre vietato l'approdo via mare ai litorali e alle scogliere insistenti entro il perimetro del poligono militare di Capo Teulada, così come individuato. Durante i periodi di esercitazioni militari l'interdizione totale del suddetto specchio acqueo è disciplinata mediante specifiche ordinanze emanate dall'Autorità Marittima.

18. Sardegna - Capo Teulada

Nella zona di mare antistante la località Is Arena bianca del comune di Teulada in 38°56.448'N - 008°37.342'E , è stato individuato un ordigno bellico adagiato in fondo al mare.

Al fine di prevenire potenziali pericoli a garantire la pubblica incolumità, nella zona centrata sul punto di coordinate geografiche predette e di raggio 100 m, sono vietati la balneazione, il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, nonché la pesca anche subacquea, le immersioni, il posizionamento di attrezzi da pesca e non, e qualsiasi attività subacquea e di superficie che comporti la presenza di cose o persone non autorizzate.

19. Paraggi di Mondragone

In località Sinuessa, la zona di mare delimitata dalle linee congiungenti dei seguenti punti è interdetta alla navigazione, all'ancoraggio, alla pesca e a ogni altra attività per la presenza sul fondo di numerosi ordigni esplosivi:

- a) 41°09.000'N - 013°49.500'E
- b) 41°09.000'N - 013°50.000'E
- c) 41°07.000'N - 013°51.500'E
- d) 41°07.000'N - 013°51.000'E.

20. Canale di Procida

Sul ciglio orientale della secca di 26 m, circa in 40°45.200'N - 014°05.500'E (circa 1,3 M a S di Capo Miseno), si trovano sparsi sul fondo proiettili di artiglieria inesplosi.

21. Golfo di Pozzuoli - Miseno

Per la presenza sul fondo di un ordigno esplosivo, nella zona di mare a N di Punta Pennata fino a 300 metri a levante del campo mitili, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e qualsiasi attività subacquea e di superficie.

22. Penisola Sorrentina - Marina della Lobra

Nella fascia di mare, ampia 400 m, avente come linea mediana la congiungente dello scoglio del Vervece e l'estremità del molo foraneo del porticciolo di Marina della Lobra, sono vietati la sosta e l'ormeggio delle navi e dei galleggianti in genere, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, anche se esercitata per scopi sportivi o scientifici, e qualsiasi attività subacquea, per la presenza di una rete da pesca affondata contenente ordigni esplosivi.

23. Capri

Alla profondità di circa 70 m, in 40°32.930'N – 014°15.770'E, è presente un ordigno residuo bellico inesplosivo.

24. Forio d'Ischia

Per la presenza di un probabile ordigno bellico alla profondità di circa 50 m, in 40°44.529'N – 013°50.403'E sono vietati il transito, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e subacquea.

25. Scoglio Vetara

Per la presenza di un probabile ordigno bellico alla profondità di circa 60 m, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la pesca e qualsiasi attività connessa all'uso del mare nella zona di raggio 100 m centrata in 40°34.829'N – 014°23.795'E .

26. Capaccio Paestum

Nello specchio acqueo antistante il litorale del comune di Capaccio Paestum (SA), è stata rilevata la presenza di ordigni bellici a partire da 1 M dalla costa, nei punti di coordinate geografiche :

- 40°24.730'N - 014°56.827'E;
- 40°24.431'N - 014°58.027'E;
- 40°24.508'N - 014°58.012'E.

Entro un raggio di 300 m dai punti indicati, sono severamente vietati la pesca, l'ancoraggio, l'immersione e ogni altra attività legata agli usi civili del mare territoriale.

27. Golfo di Policastro - Frazione di Villammare (Vibonati)

Nello specchio di mare antistante il litorale di Via Torre (località Villammare, comune di Vibonati), per una lunghezza di 400 m e fino a una profondità di 100 m dalla costa, la navigazione è pericolosa e sono vietati la pesca e l'ancoraggio per la presenza sul fondo di ordigni esplosivi.

28. Scalea

La zona di mare antistante il comune di Scalea, centrata in 39°48.900'N - 015°47.000'E, è interdetta a transito, ormeggio, sosta e pesca per la presenza di ordigni sul fondo; al centro della stessa esistono due boe di colore rosso. Nella zona vengono eseguite operazioni di rimozione e trasporto per successivo brillamento degli ordigni esplosivi rinvenuti.

Gli ordigni vengono di volta in volta trasportati dal nucleo bonificatore della MM, con la scorta di una motovedetta della Capitaneria di Porto, nel punto di coordinate 39°48.700'N – 015°44.400'E per il brillamento. La zona centrata su tale posizione, quando interessata dalle operazioni, è interdetta per un raggio di 1 M a navigazione, sosta, balneazione, pesca e a ogni attività subacquea o diportistica in genere. Tutte le unità devono mantenersi ad una distanza non inferiore a 500 m dal convoglio operante la bonifica.

La Motovedetta, durante il trasporto, issa la regolamentare bandiera rossa **B** del Codice Internazionale dei Segnali.

29. Paraggi di S. Eufemia Lamezia

Per la presenza di ordigni esplosivi sul fondo marino, nella zona di mare, compresa tra i paralleli 38°50.000'N e 38°53.000'N e fino a 1.000 m dalla costa, la navigazione è pericolosa e sono vietate la pesca e l'ancoraggio.

30. Golfo di S. Eufemia Lamezia

In 38°45.500'N - 016°11.500'E (circa 600 m a N del fumaiolo di Tonnara) si trovano sul fondo, coperti di fango, il relitto di una motozattera e proiettili di artiglieria.

Pertanto, entro un raggio di 1.000 m dal punto suddetto sono vietate la fonda e qualsiasi attività subacquea.

31. Paraggi di Capo Cozzo

In fondali di circa 12 m, a 100 m dalla costa in località Zambrone, si trova un ordigno pericoloso per la navigazione.

32. Sicilia - Secca delle Formiche

Nella zona della scogliera di Agrò Capo d'Orlando sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la pesca, la balneazione e qualsiasi attività subacquea fino a 250 m dalla costa per la presenza sul fondo di numerosi ordigni esplosivi.

33. Golfo di Patti

Circa 10 m a N dello scoglio di Patti, in 38°09.663'N – 014°59.320'E su fondali di circa 20 m, è stata segnalata la presenza di numerosi ordigni bellici. Fino alla rimozione/brillamento dei predetti ordigni, all'interno dello specchio acqueo di raggio 100 m e centrato sul punto sopra menzionato, sono vietati il transito, la balneazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca (anche subacquea), le immersioni, il posizionamento di attrezzi da pesca e non e ogni altra attività subacquea e di superficie che comporti la presenza di persone o cose non autorizzate.

34. Sicilia - Golfo di Castellammare

1) Punta Leone - Nella zona di mare delimitata dai seguenti punti sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e la sosta e qualsiasi forma di pesca e di attività in mare per la presenza di un ordigno bellico:

- a) 38°06.000'N - 012°47.900'E
- b) 38°06.200'N - 012°48.400'E
- c) 38°05.800'N - 012°48.700'E
- d) 38°05.600'N - 012°48.300'E.

Mantenersi a una distanza dalla zona non inferiore a 0,5 M.

2) Per la presenza sul fondo marino di proiettili di artiglieria, sono vietati fino a nuovo avviso l'ancoraggio, l'esercizio della pesca con qualsiasi mezzo e l'attività balneare nella località denominata "Cala dei Muletti", circa 3,2 M a SSE di Capo Rama. Per lo stesso motivo la navigazione è pericolosa in tale zona.

35. Sicilia - Golfo di Castellammare - San Cataldo

In località San Cataldo, nello specchio acqueo in prossimità dello scoglio a strapiombo, sulla cima del quale è realizzata una casamatta, precisamente nel punto di coordinate geografiche 38°05.400'N - 013°04.640'E su un fondale inferiore a 10 m è stata segnalata la presenza di almeno 20 presunti ordigni bellici. Il tratto di mare interessato è da ritenersi pericoloso per la pubblica incolumità. Pertanto nello specchio acqueo compreso nel raggio di 150 m dal citato punto di riferimento, sono vietate la navigazione e la sosta di unità navali, la pesca e ogni attività subacquea e diportistica in genere. I natanti e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione e con l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalle regole di comune prudenza al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

36. Sicilia - Zona Trapani

Nella zona circolare di raggio 1 M centrata in 37°46.500'N – 011°58.500'E, è interdetta la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e la pesca per la presenza di un ordigno bellico.

STRETTO DI SICILIA

1. Sicilia – Zona Porto Empedocle

La zona circolare centrata in 37°13.350'N – 013°17.117'E di raggio 1 M è interdetta ad ancoraggio e pesca per la possibile presenza di materiale esplosivo sul fondo.

2. Sicilia – Gela

Nella zona di raggio 1 M centrata in 37°02.035'N – 014°17.854'E sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca professionale e sportiva e l'esercizio di qualsiasi tipo di attività a causa della presenza di un ordigno bellico.

MARE IONIO**1. Sicilia - Stazzo**

Per la presenza di residuati bellici nello specchio acqueo antistante il porticciolo, a una profondità di 8÷30 m, sono vietati il transito e la sosta a qualsiasi nave o galleggiante, la pesca, la balneazione e l'immersione, nel tratto di mare ampio 500 m compreso tra la testata del molo foraneo e il punto a 450 m da essa.

2. Sicilia - Paraggi della Penisola Magnisi

Nella zona di mare compresa fra i paralleli 37°09.800'N, 37°09.250'N e i meridiani 015°17.083'E, 015°15.917'E, ormeggio e pesca sono permanentemente vietati e la navigazione è pericolosa per la presenza di ordigni sul fondo.

3. Reggio Calabria

Per la presenza di un ordigno su fondale di circa 290 m sono vietate la pesca a strascico e qualunque altra attività che possa interessare il fondo marino nella zona di raggio 500 m centrata in 38°06.254'N – 015°36.920'E.

4. Paraggi di Capo Spartivento

In 37°53.820'N – 016°00.725'E è presente un relitto contenente munizionamento. Nel raggio di 500 m da tale punto sono vietate la navigazione e qualsiasi attività subacquea e di superficie.

5. Paraggi di Crotone

In 39°03.200'N - 017°11.000'E è segnalata la presenza di una mina sul fondo. Nella zona di mare circolare di raggio 0,5 M sono vietati il transito e la sosta.

6. Punta Alice

In 39°24.330'N – 017°07.230'E, a circa 20 m dalla battigia, giace una bombarda.

7. Golfo di Taranto

In 40°21.000'N - 016°58.000'E, su fondali di 650 m, è stata segnalata la presenza di ordigni inesplosi. Possono costituire pericolo specialmente per le attività di ricerche marine in profondità.

8. Paraggi di Taranto

Nella zona indicata su carta, a SW degli isolotti S. Pietro e S. Paolo, è stata segnalata la presenza di cariche di medio calibro, proiettili e spolette varie, la cui posa risale agli anni 1943–1944 e di cui non è previsto il recupero.

9. Taranto

Nelle zone di mare esterne al Mar Grande delimitate dai seguenti punti:

AREA 1

- a) 40°28.000'N - 017°05.700'E
- b) 40°27.200'N - 017°06.600'E
- c) 40°27.700'N - 017°09.700'E
- d) 40°28.500'N - 017°10.400'E

AREA 2

- a) 40°25.200'N - 017°10.600'E
- b) 40°25.700'N - 017°11.600'E
- c) 40°24.200'N - 017°11.500'E

sono vietate la pesca, l'ancoraggio e la sosta per la possibile presenza di ordigni residuati bellici.

10. Paraggi di Gallipoli - Punta del Pizzo

Per la presenza sul fondo (in fondali di circa 70 m) di proiettili inesplosi, la navigazione è pericolosa entro il raggio di 1 M dal punto situato a 5,5 M per 180° da Punta del Pizzo.

MARE ADRIATICO**1. Capo d'Otranto**

Per la presenza di numerosi ordigni residuati bellici sono vietate la navigazione, la pesca e la balneazione fino alla distanza di 200 m dall'isolotto Sant'Emiliano, circa 1,1 M a SW di Capo d'Otranto.

2. Paraggi di Punta S. Cataldo

Per la presenza sul fondo marino di ordigni esplosivi, la zona di mare coincidente con l'area di esercitazione E 338 è interdetta alla navigazione, alla pesca e all'ancoraggio (la zona è segnata sulla Carta n. 29).

3. Al largo di Punta S. Cataldo

Quattro ordigni bellici sono presenti nei punti sotto indicati :

- a) 40°26.262'N - 018°40.927'E;
- b) 40°26.641'N - 018°42.517'E;
- c) 40°26.527'N - 018°42.108'E;
- d) 40°26.162'N - 018°40.321'E.

4. Brindisi

Per la presenza di quattro presunti ordigni bellici nella zona di raggio 200 m centrata in 40°39.845'N – 017°59.585'E sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la pesca, il transito, la balneazione e ogni altra attività subacquea e di superficie.

5. Bari

Un ordigno residuo bellico si trova in 41°16.800'N - 016°58.300'E. Le unità in transito devono mantenersi a una distanza superiore a 200 m da tale punto.

6. Paraggi di Molfetta

1) A 7,1 M per 051° dal faro di Molfetta si trova un siluro affondato, privo di segnalamenti.

2) Per la presenza di ordigni/residuati bellici, la zona di mare delimitata dai seguenti punti è pericolosa per l'esercizio dell'attività di pesca:

- a) 41°48.500'N - 016°52.117'E;
- b) 41°48.817'N - 016°54.783'E;
- c) 41°43.867'N - 016°55.833'E;
- d) 41°43.550'N - 016°53.167'E.

Nella zona è probabile la presenza di unità militari impegnate in operazioni di bonifica dei fondali. Le navi in transito prestino attenzione.

7. Molfetta

È segnalata la presenza di ordigni residuati bellici nella zona di mare delimitata dai seguenti punti:

- a) 41°12.924'N - 016°36.711'E;
- b) 41°12.613'N - 016°36.711'E;
- c) 41°12.571'N - 016°35.156'E;
- d) 41°12.924'N - 016°35.137'E.

Le unità in transito prestino la massima attenzione.

8. Foce del fiume Ofanto (Barletta)

La fascia di mare delimitata dai seguenti punti è permanentemente interdetta alla navigazione e alla pesca, a causa della presenza sul fondo di proiettili inesplosi:

- a) 41°21.270'N - 016°13.080'E;
- b) 41°23.820'N - 016°13.570'E;
- c) 41°23.180'N - 016°15.700'E;
- d) 41°21.200'N - 016°16.930'E;
- e) 41°21.070'N - 016°13.300'E.

9. Barletta

È segnalata la presenza di un presunto ordigno bellico in 42°10.010'N - 017°02.850'E su fondale di circa 640 m.

10. Isole Tremiti - I. Pianosa

La zona di mare circostante l'isola Pianosa, fino a 500 m dalla costa, è interdetta alla navigazione, all'ancoraggio, alla pesca subacquea e alla sosta, per la presenza sul fondo di numerosi ordigni residuati bellici entro circa 100 m dalla costa.

11. Paraggi di Cattolica

Nella zona di mare delimitata dai seguenti punti sono pericolosi l'ancoraggio e la pesca a strascico per la possibile presenza sul fondo di ordigni bellici insabbiati:

- a) 43°58.339'N - 012°45.170'E;
- b) 43°58.339'N - 012°45.320'E;
- c) 43°58.239'N - 012°45.320'E;
- d) 43°58.239'N - 012°45.170'E.

12. Litorale romagnolo

È stata segnalata la presenza di ordigni bellici nei punti sotto indicati :

- a) 44°04.113'N - 012°49.544'E;
- b) 44°00.230'N - 012°53.000'E;
- c) 44°18.121'N - 012°38.416'E;
- d) 44°28.570'N - 012°25.620'E.

13. Ravenna

Per la presumibile presenza di un ordigno bellico in località Lido di Savio sono vietati la navigazione, la sosta, la pesca, il transito, la balneazione e qualsiasi attività ricreativa, sportiva e professionale nell'area di raggio 50 m centrata in 44°18.350'N – 012°20.867'E .

14. Paraggi di Porto Garibaldi (foce del fiume Reno)

Per la presenza sul fondo marino di ordigni esplosivi, la zona di mare delimitata dalla congiungente dei seguenti punti e parzialmente ricadente all'interno dell'area di esercitazione E 346:

- a) 44°39.000'N - 012°15.000'E;
- b) 44°43.000'N - 012°22.000'E;
- c) 44°31.500'N - 012°22.000'E;
- d) 44°33.000'N - 012°17.167'E;

è permanentemente interdetta all'ancoraggio e alla pesca.

15. Porto Fossone

Nell'area di raggio 0,5 M centrata in 45°07.867'N - 012°36.888'E sono vietati l'ancoraggio, la sosta, le immersioni subacquee e la pesca per la presenza di un relitto contenente munizioni.

16. Al largo di Malamocco

In 45°17.270'N - 012°34.580'E si trova uno scafo affondato (Cacciatorepediniere *Quintino Sella*) coperto da 18 m d'acqua.

Nella zona di mare di raggio 1 M centrata su tale relitto sono vietati l'ancoraggio, la pesca e l'attività subacquea per la presenza di munizioni belliche sparse sul fondo.

17. Paraggi di Punta Tagliamento e Bibione

Per la presenza di ordigni esplosivi sul fondo la zona di mare prospiciente il poligono Lama di Revellino, presso Bibione, delimitata dai seguenti punti :

- a) 45°37.830'N - 013°04.300'E (costa);
- b) 45°37.000'N - 013°04.300'E;
- c) 45°36.330'N - 013°04.500'E;
- d) 45°36.330'N - 013°05.200'E;
- e) 45°37.000'N - 013°05.330'E;
- f) 45°37.830'N - 013°05.330'E (costa);

è interdetta all'ancoraggio e alla pesca.

18. Paraggi di Grado

Nella zona di mare a destra del canale di accesso a Grado, delimitata dalle seguenti coordinate , sono vietati la pesca, l'ancoraggio e l'attività subacquea per la presenza sul fondo di mine:

- a) 45°40.010'N - 013°22.070'E;
- b) 45°40.010'N - 013°22.740'E;
- c) 45°39.470'N - 013°22.740'E;
- d) 45°39.470'N - 013°22.340'E;
- e) 45°39.710'N - 013°22.340'E.

19. Grado

Per la presenza di un relitto con un carico di presunti ordigni bellici, su un fondale di circa 8,5 m, nell'area di raggio di 500 m centrata in 45°39.916'N - 013°28.556'E, sono vietati l'ancoraggio, la sosta, la pesca, l'attività subacquea, nonché la balneazione e qualunque attività collaterale.

20. Adriatico

Le seguenti aree sono pericolose per la presenza sul fondo di ordigni bellici sganciati da aeromobili:

1) aree circolari:

- a) 41°55.950'N - 017°25.217'E (raggio 9 M);
- b) 40°48.533'N - 018°51.150'E (raggio 5 M);
- c) 39°49.000'N - 019°00.000'E (raggio 5 M);
- d) 42°03.533'N - 017°22.017'E (raggio 4 M);
- e) 41°20.000'N - 018°44.000'E (raggio 5 M);
- f) 42°00.000'N - 017°00.000'E (raggio 3 M);
- g) 40°41.000'N - 018°29.600'E (raggio 5 M);
- h) 41°20.000'N - 018°30.000'E (raggio 5 M);
- i) 41°41.000'N - 017°48.000'E (raggio 5 M);
- j) 41°18.400'N - 018°38.250'E (raggio 5 M);
- k) 44°30.000'N - 013°30.000'E (raggio 5 M);
- l) 43°09.350'N - 014°43.517'E (raggio 5 M);
- m) Involuppo dei cerchi di raggi 5 M centrati in: 43°00.000'N - 014°40.000'E;
42°58.000'N - 014°33.450'E;
42°58.000'N - 014°46.150'E.

2) area congiungente i seguenti punti:

- a) 41°45.000'N - 018°05.000'E;
- b) 41°45.000'N - 018°20.000'E;
- c) 41°28.000'N - 018°31.000'E;
- d) 41°28.000'N - 018°19.000'E.

3) area congiungente i seguenti punti:

- a) 41°48.400'N - 016°52.667'E;
- b) 41°48.367'N - 016°54.217'E;
- c) 41°44.500'N - 016°54.617'E;
- d) 41°44.183'N - 016°53.283'E.

21. Paraggi delle coste albanesi

In 41°49.000'N - 018°36.000'E è stata segnalata una mina impigliata in una rete da pesca.

A.N. • (G) 4 - RITROVAMENTO DI ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI

1. Esistono tuttora aree marittime sui cui fondali è presente armamento bellico inesploso di varia natura: trattasi non solo di armamento navale (mine, siluri, bombe di profondità) impiegato durante la guerra sul mare, ma anche di munizioni di altra natura, terrestre o aerea (bombe d'aereo, proiettili di vario calibro, bombe da mortaio, bombe a mano) conseguenza di azioni belliche e soprattutto di smaltimento a mare nell'immediato periodo post-bellico.

Al di fuori delle rotte riconosciute sicure per la navigazione¹ – e, generalmente, al di fuori delle acque a giurisdizione nazionale, oggetto di ripetute attività di ricerca e bonifica (contromisure mine) – esistono zone dove non è possibile escludere un certo grado di rischio legato alla presenza di questi ordigni esplosivi residuati bellici, accentuato dalla possibile presenza di scafi affondati.

Le zone del Mar Mediterraneo e del Mar Nero tuttora pericolose sono elencate nei portolani.

Navigando in prossimità di tali aree si raccomanda di seguire le indicazioni/istruzioni riportate sulla documentazione specifica (portolani e carte nautiche) in modo da poter utilizzare, in caso di emergenza, gli ancoraggi e le rotte raccomandate.

Una zona minata posta in anni più recenti (e pertanto attiva) si trova nei paraggi di Tarabulus (Tripoli) in Libia; è segnata sulle carte nautiche inglesi n. 248 e 3403 INT3216.

In prossimità delle coste nazionali e nel corso delle attività di pesca è occasionalmente accaduto di recuperare con le reti ordigni esplosivi residuati bellici di vario genere e non solo mine, ma anche siluri, bombe, razzi e cariche di profondità.

Anche se sono in acqua da diversi decenni, bisogna tenere presente che tali ordigni costituiscono "sempre un pericolo", non si devono recuperare deliberatamente o in alcun modo limitandosi a segnalarne la presenza alle autorità locali competenti. Mantenere sempre una adeguata distanza di sicurezza.

2. Chiunque, per qualsiasi ragione, ritrovi in contesti marittimi – oppure in acque interne (laghi e fiumi) – manufatti riconducibili a ordigni esplosivi residuati bellici (o parte di essi) deve **darne immediata comunicazione all'Autorità competente per giurisdizione** indicando la posizione dell'oggetto, le dimensioni di massima, la forma, il colore e ogni utile elemento per consentire l'immediata diramazione di un avviso ai naviganti e il successivo intervento del personale artificiere EOD preposto alla rimozione e inutilizzazione.

3. Relativamente alle attività di pesca a strascico è, più volte, accaduto che ordigni esplosivi residuati bellici salpati accidentalmente siano stati nuovamente affondati in aree diverse e distanti da quelle di pesca senza informare le autorità competenti. Questa pratica è **assolutamente vietata** e costituisce un reato del codice penale sia per evidenti ragioni di sicurezza che per aspetti ambientali (zone di accumulo d'inquinanti e contaminanti).

In caso di inavvertito salpamento di residuati bellici, le azioni da adottare si possono schematizzare in tre differenti casi distinti a seconda del momento in cui diviene nota la presenza nella rete dell'eventuale ordigno residuo bellico²:

- a) ordigno esplosivo residuo bellico rilevato prima che la rete venga salpata a bordo,
- b) ordigno esplosivo residuo bellico rilevato quando la rete è a bordo, ma non ancora aperta,
- c) ordigno esplosivo residuo bellico rilevato solo dopo l'apertura della rete.

Caso A – Ordigno esplosivo residuo bellico rilevato prima che la rete venga salpata a bordo:

- ammainare l'attrezzatura senza posarla sul fondo;
- rimorchiarla, a lento moto, verso il porto più vicino indicato dall'Autorità Marittima;
- adagiare la rete, con molta cautela, nell'area indicata dall'Autorità Marittima e segnalarla con un gavitello.

Caso B - Ordigno esplosivo residuo bellico rilevato quando la rete è a bordo, ma non ancora aperta:

- portare la poppa sottovento e chiudere porte e boccaporti;
- indossare indumenti protettivi e bagnare l'ordigno esplosivo residuo bellico con acqua a bassa pressione nel caso si rilevi la presenza di fumi;
- portare la rete fuoribordo;
- procedere come nel caso A;
- sciacquare abbondantemente il personale e le attrezzature.

¹ In alcuni casi denominate "canali dragati", di massima segnalati con boe, sui quali viene instradato il traffico marittimo e lungo i quali sono vietati l'ancoraggio, la pesca e le attività subacquee.

² Il manuale illustrativo delle misure precauzionali da adottare in caso di salpamento di residuati bellici mediante reti da traino, con particolare riferimento ai residuati a "caricamento speciale", edito dall'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM) del Ministero dell'Ambiente rappresenta un valido strumento illustrativo/informativo nel caso residuati bellici di caricamento speciale. I temi trattati vanno dalle generalità sulle caratteristiche degli ordigni chimici, più facilmente rinvenibili in Basso Adriatico, ai comportamenti da adottare in caso di salpamento accidentale.

Caso C - Ordigno esplosivo residuo bellico rilevato solo dopo l'apertura della rete:

- 1) Ordigni esplosivi residui bellici di piccole/medie dimensioni:
 - portare la poppa sottovento e chiudere porte e boccaporti;
 - indossare indumenti protettivi e bagnare l'ordigno esplosivo residuo bellico con acqua a bassa pressione nel caso si rilevi la presenza di fumi;
 - procedere come nel caso A;
 - sciacquare abbondantemente il personale e le attrezzature.
- 2) Ordigni esplosivi residui bellici di grandi dimensioni:
 - qualora le dimensioni e peso dell'ordigno esplosivo residuo bellico non consentano di portarlo fuori bordo, si dovrà posizionarlo sul ponte, lontano da fonti di calore e dalle vibrazioni, prevenendo accidentali movimenti attraverso l'impiego di mezzi di fortuna ed esponendo alla fonte di rischio il minor numero di persone per il più breve tempo possibile;
 - **dopo aver avvisato la competente Autorità Marittima della situazione in atto e ricevute le discendenti direttive**, si dovrà far rotta verso il porto indicato e attendere, a conveniente distanza, l'arrivo del personale artificiere EOD della Marina Militare che provvederà alla rimozione dell'ordigno e alle successive azioni di neutralizzazione.

ATTENZIONE: in nessun caso l'ordigno esplosivo residuo bellico rinvenuto deve essere depositato in un luogo diverso da quello indicato dall'Autorità Marittima.

È consigliato di riversare il pescato sopra un telo impermeabile di adeguato spessore con il duplice scopo di proteggere la coperta e la rete e di poter facilitare le azioni successive.

A.N. • (G) 5 MARI D'ITALIA - ZONE DI MARE NORMALMENTE IMPIEGATE PER ESERCITAZIONI NAVALI, SUBACQUEE E DI TIRO**PREMESSA**

Lungo le coste italiane esistono alcune zone di mare nelle quali sono saltuariamente eseguite esercitazioni navali di unità di superficie e di sommergibili, di tiro, di bombardamento, di dragaggio e anfibia.

Dette zone sono soggette a particolari tipi di regolamentazioni di cui viene data notizia con apposito avviso ai naviganti, come specificato dettagliatamente più avanti.

I tipi di regolamentazione che possono essere istituiti sono:

- interdizione alla navigazione o avvisi di pericolosità all'interno delle acque territoriali;
- avvisi di pericolosità nelle acque extraterritoriali.

NORME PARTICOLARI PER LE NAVI

Le navi che si trovano a transitare in prossimità delle zone suddette dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'avviso ai naviganti che dà notizia di un'esercitazione in corso o in programma e, in mancanza di un avviso specifico, dovranno navigare con cautela durante il transito nelle acque regolamentate, intensificando il normale servizio di avvistamento (ottico e radar).

Si richiama in particolare l'assoluta necessità di ottemperare alle comunicazioni di unità di scorta a sommergibili in immersione intese a evitare situazioni di emergenza.

COMPILAZIONE ED EMISSIONE DEGLI AVVISI RELATIVI A ZONE DI ESERCITAZIONE

Per tutte le zone sotto indicate e per eventuali altre non indicate nell'elenco, l'avviso di interdizione alla navigazione o di pericolosità viene emanato di volta in volta dal competente Comando Marittimo con avvisi ai naviganti divulgati:

- via radio secondo la vigente procedura delle stazioni elencate nel capitolo "Avvisi ai Naviganti" della pubblicazione *Radioservizi per la Navigazione - Parte I*;
- con ordinanza delle Autorità Marittime;
- con il fascicolo *Avvisi ai Naviganti*, se si tratta di esercitazioni che riguardano vaste zone e lunghi periodi di tempo.

Il testo degli avvisi ai naviganti relativi a zone di mare normalmente impiegate per immersione dei sommergibili, esercitazioni navali e di tiro sarà composto da:

- sigla distintiva, seguita dal numero indicativo della zona;
- limiti geografici della zona;
- data e orario di inizio e fine del divieto.

SEGNALI OTTICI USATI PER INDICARE PERICOLI, CONSEGUENTI A ESERCITAZIONI IN CORSO, A NAVI O AEROMOBILI

Le navi che scortano sommergibili che eseguono esercitazioni, per tutta la durata delle stesse, tengono alzato il segnale "**NE 2**" preceduto dal pennello "INTELLIGENZA" (*Procedete con grande cautela; in questa zona vi sono sommergibili in esercitazione*).

Le navi impegnate in esercitazioni navali devono portare i segnali prescritti dal "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare", Londra 1972.

Per le esercitazioni di tiro o di lancio siluri, i balipedi, i campi di lancio e le unità navali tengono normalmente alzata la bandiera "**B**" (BRAVO); inoltre possono anche alzare uno dei seguenti segnali del Codice Internazionale dei Segnali preceduto dal pennello "INTELLIGENZA":

- MZ** = *La navigazione nella zona intorno a Lat.... Long.... è pericolosa.*
- NE4** = *Procedete con grande cautela, restate fuori portata del tiro.*
- NF** = *State andando verso un pericolo.*
- NG** = *Siete in una posizione pericolosa.*
- PQ1** = *Tenetevi più al largo della costa.*
- UY** = *Sto eseguendo esercitazioni: vi prego di tenervi lontano da me.*

Infine, per avvisare un aeromobile che sta volando nelle vicinanze di una zona interdetta o pericolosa, vengono usati di notte e di giorno una serie di razzi lanciati a intervalli di 10 s mostranti, scoppiando, luci rosse o verdi oppure stelle. Questi ultimi possono anche essere emessi da terra o da bordo di un altro aeromobile.

AVVERTENZA

Può accadere che i pescherecci in prossimità delle zone di esercitazioni portino in superficie, nelle loro reti, ordigni o missili inesplosi o parti di essi. Al riguardo consultare l'A.N. (G) n° 4 della presente Premessa.

DENOMINAZIONE DELLE ZONE

Ciascuna zona è indicata con una lettera dell'alfabeto seguita da cifre, il significato di tali sigle è il seguente:

- lettera distintiva:

indica il tipo di attività che causa l'interdizione o la pericolosità della zona;

- **T 8**: zone impiegate per esercitazioni di tiro (Mare - Terra);
- **E 3**: zone impiegate per esercitazione di tiro (Terra - Mare);
- **M 5**: zone in cui sono presenti ostacoli subacquei (Esercitazioni di dragaggio);
- **S 7**: zone nelle quali vengono svolte esercitazioni con sommergibili.

Inoltre sono indicati con un asterisco (*) i poligoni, con fronte a mare, per esercitazioni di tiro con armi portatili.

Note:- tutti gli orari riportati in tabella, se non diversamente specificato, sono UTC.

Comando Marittimo Nord:La Spezia

Zona	Limiti	Località	Note
E 301	Paralleli 43°45.500'N - 43°48.500'N Meridiano 010°10.000'E – costa	<i>Foce del fiume Serchio</i>	
E 302	Paralleli 43°03.000'N - 43°00.000'N Meridiano 010°27.300'E – costa	<i>Punta del Molino</i>	
E 303	43°41.833'N - 010°16.800'E 43°41.000'N - 010°14.000'E 43°41.000'N - 010°13.000'E 43°44.000'N - 010°13.000'E 43°44.000'N - 010°15.000'E 43°41.833'N - 010°16.800'E	<i>A N della foce del fiume Arno</i>	
E 311	38°55.167'N - 008°42.500'E 38°50.000'N - 008°48.000'E 38°46.250'N - 008°48.000'E 38°43.500'N - 008°41.250'E 38°49.000'N - 008°26.000'E Isola La Vacca 38°57.000'N - 008°37.100'E C 311 (sottozona): 38°57.000'N – 008°37.100'E 38°56.000'N – 008°31.700'E 38°54.000'N – 008°30.700'E 38°51.800'N – 008°31.400'E 38°50.000'N – 008°32.800'E 38°49.000'N – 008°37.000'E 38°48.900'N – 008°41.300'E 38°50.600'N – 008°44.700'E 38°52.300'N – 008°45.800'E 38°55.167'N – 008°42.500'E	<i>Capo Teulada</i>	
E 345	Paralleli 44°01.000'N - 44°02.000'N Meridiano 012°44.000'E – costa	<i>Riccione</i>	
E 346	44°43.000'N - 012°32.000'E 44°34.000'N - 012°32.000'E 44°33.667'N - 012°26.583'E 44°32.000'N - 012°26.600'E 44°33.000'N - 012°17.167'E 44°39.000'N - 012°15.000'E 44°43.000'N - 012°32.000'E Suddivisa nelle seguenti sottozone: a) a ponente del meridiano 012°22.000'E b) a levante del meridiano 012°22.000'E	<i>Foce del fiume Reno</i>	La zona è interdetta alla navigazione e alla pesca per esercitazioni di tiro: il lunedì e il venerdì dalle 08:00 alle 16:30 (ora locale) solo sottozona a); dal martedì al giovedì dalle 08:00 alle 24:00 (ora locale) sottozona a) e b). Vedi anche pag. 39 paragrafo 14.

Comando Marittimo Nord: **La Spezia**

Zona	Limiti	Località	Note
M 501	Paralleli 44°08.000'N - 44°00.000'N Meridiani 009°30.000'E - 009°50.000'E Suddivisa nelle seguenti sottozone: a) Parallelo 44°00.000'N - costa Meridiani 009°42.750'E - 009°50.000'E b) Paralleli 44°08.000'N - 44°00.000'N Meridiani 009°36.000'E - 009°42.750'E c) Paralleli 44°08.000'N - 44°00.000'N Meridiani 009°30.000'E - 009°36.000'E	<i>Riomaggiore</i>	Le unità navali presenti nella zona possono avere di poppa apparecchiature per dragaggio meccanico, magnetico o veicoli subacquei filoguidati.
M 502	44°00.067'N – 009°58.233'E 44°00.667'N – 009°59.000'E 44°03.900'N – 009°54.000'E 44°04.600'N – 009°53.017'E 44°04.000'N – 009°52.367'E 44°03.300'N – 009°53.333'E 44°00.067'N – 009°58.233'E Suddivisa nelle seguenti sottozone: M 502A: 44°00.067'N – 009°58.233'E 44°00.667'N – 009°59.000'E 44°03.900'N – 009°54.000'E 44°03.300'N – 009°53.333'E M 502B: 44°03.900'N – 009°54.000'E 44°04.600'N – 009°53.017'E 44°04.000'N – 009°52.367'E 44°03.300'N – 009°53.333'E	<i>Lerici</i>	Le unità navali presenti nella zona possono avere di poppa apparecchiature per dragaggio meccanico, magnetico o veicoli subacquei filoguidati.
M 503	44°01.000'N - 009°58.100'E 44°01.000'N - 010°05.000'E 43°57.400'N - 010°10.000'E 43°50.000'N - 010°06.000'E 43°54.000'N - 009°54.000'E 44°01.000'N - 009°58.100'E Suddivisa nelle seguenti sottozone: a) 44°01.000'N - 009°58.100'E 44°01.000'N - 010°05.000'E 43°56.000'N - 010°02.300'E 43°58.000'N - 009°56.400'E b) 44°01.000'N - 010°05.000'E 43°57.400'N - 010°10.000'E 43°54.000'N - 010°08.200'E 43°56.000'N - 010°02.300'E c) 43°58.000'N - 009°56.400'E 43°54.000'N - 010°08.200'E 43°50.000'N - 010°06.000'E 43°54.000'N - 009°54.000'E	<i>Marina di Massa</i>	Le unità navali presenti nella zona possono avere di poppa apparecchiature per dragaggio meccanico, magnetico o veicoli subacquei filoguidati.

Comando Marittimo Nord: **La Spezia**

Zona	Limiti	Località	Note
S 701	43°44.983'N - 009°31.500'E 43°58.000'N - 009°18.500'E 44°06.000'N - 009°33.000'E 43°53.000'N - 009°46.000'E 43°44.983'N - 009°31.500'E Suddivisa nelle seguenti sottozone: a) 44°02.000'N - 009°25.667'E 44°06.000'N - 009°33.000'E 43°53.000'N - 009°46.000'E 43°48.667'N - 009°39.000'E b) 44°02.000'N - 009°25.667'E 43°48.667'N - 009°39.000'E 43°44.983'N - 009°31.500'E 43°58.000'N - 009°18.500'E	<i>Al largo di Levante</i>	
S 701C	44°06.167'N - 009°33.833'E 44°04.167'N - 009°30.167'E 44°01.500'N - 009°32.833'E 44°03.500'N - 009°36.400'E 44°06.167'N - 009°33.833'E	<i>Al largo di Punta Mesco</i>	La zona costituisce un poligono per collaudo di siluri ed è prevista la posa di una boa in posizione 44°05.333'N - 009°36.000'E.
S 702	44°03.217'N - 009°56.300'E 44°02.100'N - 009°53.400'E 44°00.600'N - 009°54.400'E 44°02.000'N - 009°58.600'E 44°03.217'N - 009°56.300'E	<i>Tellaro</i>	
T 801	44°00.000'N - 009°28.000'E 44°00.000'N - 009°53.000'E 43°45.000'N - 009°53.000'E 43°45.000'N - 009°39.000'E 44°00.000'N - 009°28.000'E	<i>A SW dell'Isola Palmaria</i>	
T 802	44°04.500'N - 009°45.000'E 43°59.000'N - 009°37.000'E 43°53.500'N - 009°45.000'E 43°59.000'N - 009°53.000'E 44°04.500'N - 009°45.000'E	<i>A W dell'Isola Palmaria</i>	
T 803	44°03.667'N - 009°51.900'E 44°02.750'N - 009°55.300'E 43°53.500'N - 010°06.500'E 43°50.500'N - 010°00.000'E 44°00.600'N - 009°52.000'E 44°03.667'N - 009°51.900'E	<i>A E dell'Isola Palmaria</i>	Area di tiro utilizzata per la verifica delle artiglierie da balipedio. L'area contiene una sottozona per i tiri di calibrazione delle unità navali dalla boa B1, compresa tra i rilevamenti 135° e 165° con vertice sulla boa stessa (cfr. pianetto boe inserito nel <i>Portolano P1</i>). L'area viene utilizzata dal 1° settembre al 30 giugno. Viene attivata per ogni singola attività con apposita ordinanza d'interdizione a navigazione, ancoraggio, sosta, pesca e qualunque attività subacquea e di superficie.

Comando Marittimo Nord: **La Spezia**

Zona	Limiti	Località	Note
T 811	38°55.167'N - 008°42.500'E 38°50.000'N - 008°50.000'E 38°40.000'N - 008°50.000'E 38°40.000'N - 008°39.000'E 38°40.000'N - 008°24.500'E Isola del Toro Isola La Vacca 39°00.000'N - 008°29.000'E 39°00.000'N - 008°32.000'E Punta Menga Suddivisa nelle seguenti sottozone: a) Punta Menga 39°00.000'N - 008°32.000'E 39°00.000'N - 008°29.000'E Isola La Vacca Isola del Toro 38°40.000'N - 008°24.500'E 38°40.000'N - 008°39.000'E Capo Teulada b) Capo Teulada 38°40.000'N - 008°39.000'E 38°40.000'N - 008°50.000'E 38°50.000'N - 008°50.000'E 38°55.167'N - 008°42.500'E	Capo Teulada	
T 812	39°42.835'N - 008°26.778'E 39°42.835'N - 008°23.178'E 39°44.335'N - 008°22.478'E 39°46.035'N - 008°22.678'E 39°47.536'N - 008°23.778'E 39°48.536'N - 008°25.178'E 39°49.036'N - 008°27.978'E 39°48.136'N - 008°29.978'E 39°44.235'N - 008°28.878'E	Capo Frasca	Nei casi in cui il poligono è interessato da attività operativa, l'area è interdetta temporaneamente mediante emanazione, di volta in volta, di ordinanze specifiche da parte della Capitaneria di Porto competente. L'attivazione temporanea dell'area di poligono - generalmente nella fascia oraria dalle 07:30 alle ore 17:30 locali (tutti i giorni lavorativi, a esclusione del sabato, dal 7 gennaio al 31 maggio e dal 1 ottobre al 21 dicembre), con possibilità di estensione temporanea della finestra oraria - potrà avvenire, su richiesta dell'ente responsabile del Poligono di Capo Frasca, mediante comunicazione alla Capitaneria di Porto di Oristano con almeno cinque giorni di preavviso. Per maggiori dettagli consultare l'Ordinanza n. 38/2018 di COMPAMARE Oristano e smi.
Nota - A levante della Sardegna esiste un'ampia zona per esercitazioni militari con lancio di missili e razzi. Consultare l'A.N. (G) n. 6 della presente Premessa.			
*	40°30.000'N - 008°20.417'E 40°29.800'N - 008°21.500'E 40°29.000'N - 008°22.000'E 40°29.000'N - 008°19.000'E 40°30.000'N - 008°19.000'E 40°30.000'N - 008°20.417'E	A S di Alghero	Poligono di tiro. La zona può essere temporaneamente vietata al transito per la presenza di ostacoli subacquei e in superficie e per esercitazioni di tiro con armi portatili.

Comando Marittimo Centro e Capitale: Roma

Zona	Limiti	Località	Note
E 304	42°16.500'N - 011°39.667'E 42°17.267'N - 011°33.483'E 42°12.633'N - 011°33.400'E 42°10.083'N - 011°40.250'E 42°15.083'N - 011°40.800'E 42°16.500'N - 011°39.667'E	<i>Tarquinia a N della foce del fiume Marta</i>	
E 305	Settore compreso tra i rilevamenti 175°-280° dal punto a 4,5 M per NW da Torre Flavia, profondo 6 M.	<i>Paraggi di Santa Severa</i>	
E 332	41°27.267'N - 012°40.917'E 41°22.000'N - 012°36.000'E 41°16.000'N - 012°55.000'E 41°21.833'N - 012°56.933'E 41°27.267'N - 012°40.917'E	<i>Latina</i>	
E 333	41°27.333'N - 012°39.333'E 41°24.500'N - 012°35.500'E 41°13.000'N - 012°41.500'E 41°08.500'N - 012°50.000'E 41°13.000'N - 012°56.667'E 41°21.667'N - 012°56.833'E 41°27.333'N - 012°39.333'E	<i>Latina</i>	
E 334	41°18.267'N - 013°00.300'E 41°15.833'N - 012°59.667'E 41°17.500'N - 012°56.250'E 41°20.500'N - 012°56.000'E 41°19.667'N - 012°59.133'E 41°18.267'N - 013°00.300'E	<i>Sabaudia</i>	
E 336	41°27.267'N - 012°40.917'E 41°22.000'N - 012°36.000'E 41°16.000'N - 012°55.000'E 41°20.500'N - 012°55.833'E 41°24.950'N - 012°48.617'E 41°27.267'N - 012°40.917'E	<i>Latina</i>	L'area ricade all'interno della zona E 332.
E 343	Paralleli 43°50.000'N - 43°53.000'N Meridiani 013°02.000'E - 013°06.000'E	<i>Fano</i>	
E 344	Parallelo 43°58.417'N - costa Meridiani 012°50.000'E - 012°54.000'E Suddivisa nelle seguenti sottozone: a) a ponente del meridiano 012°53.000'E b) a levante del meridiano 012°53.000'E	<i>Pesaro</i>	

Comando Marittimo Centro e Capitale: **Roma**

Zona	Limiti	Località	Note
T 831	41°20.500'N - 012°56.000'E 41°16.000'N - 012°55.000'E 41°15.833'N - 012°59.667'E 41°17.500'N - 012°56.250'E 41°20.500'N - 012°56.000'E	<i>Sabaudia</i>	La zona è adibita a esercitazioni di tiro delle Unità della Guardia Costiera (CP). La zona è un'estensione della E 334.
T 842	43°13.000'N - 014°19.000'E 43°25.000'N - 014°33.000'E 43°11.000'N - 014°55.000'E 42°59.000'N - 014°41.000'E 43°13.000'N - 014°19.000'E	<i>Al largo di Porto San Giorgio</i>	Parte della zona ricade sotto la giurisdizione del Comando Marittimo Sud.
*	41°20.833'N - 012°41.000'E 41°16.333'N - 012°53.833'E 41°15.000'N - 012°54.000'E 41°10.417'N - 012°50.000'E 41°15.000'N - 012°44.000'E 41°20.833'N - 012°41.000'E	<i>Sabaudia</i>	Poligono di tiro della Guardia di Finanza.

Comando Marittimo Sicilia: **Augusta**

Zona	Limiti	Località	Note
E 321	Cerchio di raggio 2.700 m e centro in: 36°39.317'N - 015°00.867'E	<i>Paraggi di Pachino</i>	
M 521	37°48.000'N - costa 37°42.000'N - 012°15.000'E 37°42.000'N - 012°00.000'E 38°08.000'N - 012°00.000'E 38°08.000'N - 012°30.000'E Costa - 012°30.000'E Suddivisa nelle seguenti sottozone: a) Paralleli 38°08.000'N - 37°55.000'N Meridiani 012°00.000'E - 012°15.000'E b) Paralleli 38°08.000'N - 37°55.000'N Meridiani 012°15.000'E - 012°30.000'E c) Paralleli 37°55.000'N - 37°42.000'N Meridiani 012°00.000'E - 012°15.000'E d) 37°48.000'N - costa 37°42.000'N - 012°15.000'E 37°55.000'N - 012°15.000'E 37°55.000'N - costa	<i>Isole Egadi</i>	Le unità navali presenti nella zona possono avere di poppa apparecchiature per dragaggio meccanico, magnetico o veicoli subacquei filoguidati.
M 522	Costa - 015°17.000'E 38°14.000'N - 015°17.000'E 38°20.000'N - 015°30.000'E 38°20.000'N - 015°37.000'E costa - 015°37.000'E Suddivisa nelle seguenti sottozone: a) costa - 015°17.000'E 38°14.000'N - 015°17.000'E 38°17.200'N - 015°24.000'E costa - 015°24.000'E b) costa - 015°24.000'E 38°17.200'N - 015°24.000'E 38°20.000'N - 015°30.000'E costa - 015°30.000'E c) costa - 015°30.000'E 38°20.000'N - 015°30.000'E 38°20.000'N - 015°37.000'E costa - 015°37.000'E	<i>A E di Milazzo</i>	Le unità navali presenti nella zona possono avere di poppa apparecchiature per dragaggio meccanico, magnetico o veicoli subacquei filoguidati.
S 721	Paralleli 37°25.000'N - 37°20.000'N Meridiani 015°08.000'E - 015°19.000'E	<i>A N di Augusta</i>	

Comando Marittimo Sicilia: **Augusta**

Zona	Limiti	Località	Note
S 722	Paralleli 37°15.000'N - 37°25.000'N Meridiani 015°25.000'E - 015°55.000'E	<i>Al largo di Augusta</i>	
S 723	Paralleli 36°45.000'N - 37°08.000'N Meridiani 015°25.000'E - 016°10.000'E	<i>Al largo di Siracusa</i>	
T 821	37°22.500'N - 015°20.000'E 37°22.500'N - 015°29.000'E 37°04.500'N - 015°29.000'E 37°04.500'N - 015°21.400'E 37°14.233'N - 015°15.250'E 37°22.500'N - 015°20.000'E	<i>Capo Santa Croce</i>	
T 822	Paralleli 37°11.000'N - 36°51.000'N Meridiani 015°25.000'E - 015°53.000'E	<i>Al largo di Siracusa</i>	
T 823	Paralleli 37°25.000'N - 37°15.000'N Meridiani 015°35.000'E - 015°48.000'E	<i>Al largo di Augusta</i>	
T 824	Paralleli 37°11.000'N - 37°00.000'N Meridiani 015°25.000'E - 015°43.000'E	<i>Al largo di Siracusa</i>	
*	Paralleli 37°14.250'N - 37°18.350'N Meridiani 015°15.300'E - 015°17.850'E	<i>Augusta - Punta Izzo</i>	Poligono con fronte a mare per esercitazioni di tiro con armi portatili.
*	38°17.650'N - 015°34.100'E 38°17.583'N - 015°34.583'E 38°17.333'N - 015°34.300'E 38°17.383'N - 015°34.083'E 38°17.650'N - 015°34.100'E	<i>Messina - Tono</i>	Poligono con fronte a mare per esercitazioni di tiro con armi portatili.
*	38°12.000'N - 015°11.500'E 38°12.500'N - 015°12.000'E 38°12.000'N - 015°13.333'E 38°11.250'N - 015°13.000'E 38°12.000'N - 015°11.500'E	<i>Milazzo - Rio Rosso</i>	Poligono con fronte a mare per esercitazioni di tiro con armi portatili.
*	38°08.500'N - 012°40.900'E 38°08.667'N - 012°43.033'E 38°06.333'N - 012°42.450'E 38°07.167'N - 012°39.500'E 38°08.500'N - 012°40.900'E	<i>Trapani - Frassino Custonaci</i>	Poligono con fronte a mare per esercitazioni di tiro con armi portatili.

Comando Marittimo Sicilia: **Augusta**

Zona	Limiti	Località	Note
*	Zona A	<i>Agrigento</i> <i>Drasi</i>	Poligono con fronte a mare per esercitazione di tiro con armi portatili. Giorni e orari di attività di tiro notificati a mezzo ordinanza.
	37°13.217'N - 013°38.717'E;		
	37°11.600'N - 013°39.633'E;		
	37°09.350'N - 013°37.383'E;		
	37°13.583'N - 013°35.250'E.		
	Zona B		
	37°12.633'N - 013°39.900'E;		
	37°12.717'N - 013°38.250'E;		
	37°09.850'N - 013°29.300'E;		
	37°07.467'N - 013°30.783'E;		
	37°11.567'N - 013°39.000'E.		
*	37°05.100'N - 014°11.200'E	<i>Gela</i> <i>Montelungo</i>	Poligono con fronte a mare per esercitazioni di tiro con armi portatili.
	37°02.583'N - 014°11.200'E		
	37°02.583'N - 014°12.600'E		
	37°04.600'N - 014°12.600'E		
	37°05.100'N - 014°11.200'E		
*	36°49.433'N - 012°00.717'E	<i>Pantelleria -</i> <i>Punta Spadillo</i>	Poligono con fronte a mare per esercitazioni di tiro con armi portatili.
	36°49.367'N - 012°00.383'E		
	36°50.333'N - 011°59.750'E		
	36°50.217'N - 012°01.033'E		
	36°49.433'N - 012°00.717'E		

Comando Marittimo Sud: **Taranto**

Zona	Limiti	Località	Note
E 322	39°46.600'N - 015°47.517'E 39°46.617'N - 015°47.750'E 39°46.317'N - 015°47.933'E 39°46.267'N - 015°47.583'E 39°46.600'N - 015°47.517'E	<i>Foce fiume Lao (NW Cosenza)</i>	Attività di tiro a fuoco notificata a mezzo NOTAM.
E 335	Paralleli 40°48.000'N - 40°59.000'N Meridiano 013°48.000'E – costa	<i>Torre Lago di Patria</i>	
E 338	40°25.517'N - 018°15.500'E 40°30.333'N - 018°16.500'E 40°29.417'N - 018°19.050'E 40°27.750'N - 018°20.967'E 40°25.917'N - 018°22.467'E 40°23.083'N - 018°23.300'E 40°23.900'N - 018°17.500'E 40°25.517'N - 018°15.500'E	<i>Brindisi - Torre Veneri</i>	
E 339	41°09.083'N - 016°47.300'E 41°11.333'N - 016°47.133'E 41°10.950'N - 016°48.983'E 41°09.667'N - 016°50.200'E 41°09.050'N - 016°47.567'E 41°09.083'N - 016°47.300'E	<i>Bari - Fesca</i>	
E 3310	41°21.750'N - 016°12.267'E 41°26.000'N - 016°13.483'E 41°24.000'N - 016°19.150'E 41°21.333'N - 016°16.383'E 41°20.500'N - 016°14.133'E 41°21.750'N - 016°12.267'E	<i>Barletta - Foce Ofanto</i>	All'interno della zona è individuata un'area in cui è proibita la navigazione.
E 341	Parallelo 42°07.000'N - costa Meridiani 014°44.000'E - 014°47.000'E	<i>Vasto</i>	
M 531	40°46.000'N - 013°51.000'E 40°43.000'N - 013°50.000'E 40°44.000'N - 013°40.000'E 40°49.000'N - 013°42.000'E 40°46.000'N - 013°51.000'E	<i>A W di Ischia</i>	
M 532	40°26.000'N - 016°56.000'E 40°21.000'N - 016°52.000'E 40°21.000'N - 017°05.500'E 40°26.000'N - 017°05.500'E 40°26.000'N - 016°56.000'E	<i>Golfo di Taranto - Ginosa Marina</i>	Le unità navali presenti nella zona possono avere di poppa apparecchiature per dragaggio meccanico, magnetico o veicoli subacquei filoguidati.
M 533	Costa - 017°12.333'E 40°24.000'N - 017°12.333'E 40°23.900'N - 017°13.400'E Costa - 017°13.400'E	<i>Taranto - Capo S. Vito</i>	Le unità navali presenti nella zona possono avere di poppa apparecchiature per dragaggio meccanico, magnetico o veicoli subacquei filoguidati.

Comando Marittimo Sud: **Taranto**

Zona	Limiti	Località	Note
M 534	40°38.400'N - 018°01.500'E 40°39.200'N - 018°04.000'E 40°36.200'N - 018°06.500'E 40°35.217'N - 018°04.000'E 40°38.400'N - 018°01.500'E	<i>Brindisi - Capo Torre Cavallo</i>	Le unità navali presenti nella zona possono avere di poppa apparecchiature per dragaggio meccanico, magnetico o veicoli subacquei filoguidati.
S 731	Paralleli 40°00.000'N - 40°18.000'N Meridiani 016°51.000'E - 017°09.000'E Suddivisa nelle seguenti sottozone: a) Paralleli 40°00.000'N - 40°18.000'N Meridiani 016°51.000'E - 017°00.000'E b) Paralleli 40°00.000'N - 40°18.000'N Meridiani 017°00.000'E - 017°09.000'E	<i>Golfo di Taranto</i>	
S 732	40°29.500'N - 017°00.500'E 40°28.000'N - 017°02.500'E 40°26.833'N - 017°01.000'E 40°28.500'N - 016°59.000'E 40°29.500'N - 017°00.500'E	<i>Golfo di Taranto - Castellaneta Marina</i>	
S 733	40°00.000'N - 016°51.000'E 40°00.000'N - 017°54.000'E 39°39.000'N - 017°54.000'E 39°34.000'N - 017°38.000'E 39°34.000'N - 017°00.000'E 39°40.000'N - 016°51.000'E 40°00.000'N - 016°51.000'E Suddivisa nelle seguenti sottozone: a) 40°00.000'N - 016°51.000'E 40°00.000'N - 017°13.000'E 39°40.000'N - 017°13.000'E 39°40.000'N - 016°51.000'E 40°00.000'N - 016°51.000'E b) Paralleli 40°00.000'N - 39°34.000'N Meridiani 17°13.000'E - 017°38.000'E c) 40°00.000'N - 017°38.000'E 40°00.000'N - 017°54.000'E 39°39.000'N - 017°54.000'E 39°34.000'N - 017°38.000'E 40°00.000'N - 017°38.000'E d) 39°40.000'N - 016°51.000'E 39°40.000'N - 017°13.000'E 39°34.000'N - 017°13.000'E 39°34.000'N - 017°00.000'E 39°40.000'N - 016°51.000'E	<i>Golfo di Taranto</i>	

Comando Marittimo Sud: **Taranto**

Zona	Limiti	Località	Note
T 832	Paralleli 39°58.000'N - 40°17.000'N Meridiano 016°51.000'E – costa	<i>Golfo di Taranto</i>	Solo per addestramento anfibio.
T 833	40°24.500'N – 017°12.250'E 40°24.217'N – 017°13.817'E 40°24.083'N – 017°14.167'E 40°21.750'N – 017°16.333'E 40°16.500'N – 017°30.000'E 40°00.000'N – 017°30.000'E 40°07.000'N – 017°12.000'E 40°24.500'N – 017°12.250'E Suddivisa nelle seguenti sottozone: T 833 ALFA: 40°16.500'N – 017°30.000'E 40°21.750'N – 017°16.333'E 40°24.083'N – 017°14.167'E 40°24.217'N – 017°13.817'E 40°24.500'N – 017°12.250'E 40°17.000'N – 017°12.000'E 40°17.000'N – 017°15.000'E 40°10.000'N – 017°30.000'E 40°16.500'N – 017°30.000'E T 833 BRAVO: 40°17.000'N – 017°12.000'E 40°17.000'N – 017°15.000'E 40°10.000'N – 017°30.000'E 40°00.000'N – 017°30.000'E 40°07.000'N – 017°12.000'E 40°17.000'N – 017°12.000'E	<i>Golfo di Taranto</i>	
T 834	40°03.000'N - 017°13.000'E 39°52.000'N - 017°38.000'E 39°34.000'N - 017°38.000'E 39°34.000'N - 017°13.000'E 40°03.000'N - 017°13.000'E Suddivisa nelle seguenti sottozone: a) 40°03.000'N - 017°13.000'E 39°52.000'N - 017°38.000'E 39°47.000'N - 017°38.000'E 39°47.000'N - 017°13.000'E 40°03.000'N - 017°13.000'E b) Paralleli 39°47.000'N - 39°34.000'N Meridiani 017°13.000'E - 017°38.000'E	<i>Golfo di Taranto</i>	
T 835	41°07.000'N - 017°41.000'E 41°07.000'N - 017°53.000'E 40°51.000'N - 017°53.000'E 41°07.000'N - 017°41.000'E	<i>Adriatico meridionale</i>	

Comando Marittimo Sud: **Taranto**

Zona	Limiti	Località	Note
T 836	40°36.000'N - 018°32.000'E 40°39.000'N - 018°44.000'E 40°21.000'N - 018°44.000'E 40°32.000'N - 018°32.000'E 40°36.000'N - 018°32.000'E	<i>Adriatico meridionale</i>	Orari: dalle 06:00 del martedì alle 14:00 del venerdì.
T 842	43°13.000'N - 014°19.000'E 43°25.000'N - 014°33.000'E 43°11.000'N - 014°55.000'E 42°59.000'N - 014°41.000'E 43°13.000'N - 014°19.000'E	<i>Al largo di Porto San Giorgio</i>	Parte della zona ricade sotto la giurisdizione del MARICAPITALE.
T	41°30.000'N - 016°10.000'E 41°27.000'N - 016°17.000'E 41°24.000'N - 016°20.000'E 41°22.000'N - 016°20.000'E 41°25.000'N - 016°10.000'E 41°30.000'N - 016°10.000'E	<i>E di Foggia</i>	
*	40°24.217'N - 017°13.817'E 40°22.500'N - 017°11.500'E 40°21.700'N - 017°12.700'E 40°21.533'N - 017°14.500'E 40°22.000'N - 017°16.000'E 40°24.083'N - 017°14.167'E 40°24.217'N - 017°13.817'E	<i>Taranto - Capo San Vito</i>	Poligono con fronte a mare per esercitazioni di tiro con armi portatili.
*	40°35.533'N - 018°02.433'E 40°36.300'N - 018°02.100'E 40°39.683'N - 018°02.133'E 40°36.083'N - 018°06.350'E 40°35.533'N - 018°02.433'E	<i>Brindisi - Punta della Contessa</i>	Poligono con fronte a mare per esercitazioni di tiro con armi portatili.
*	40°38.667'N - 018°01.200'E 40°39.869'N - 018°03.669'E 40°39.033'N - 018°04.400'E 40°37.850'N - 018°04.450'E 40°36.650'N - 018°03.367'E 40°38.133'N - 018°01.200'E 40°38.667'N - 018°01.200'E	<i>Brindisi - Capo Torre Cavallo</i>	Poligono con fronte a mare per esercitazioni di tiro con armi portatili.
*	38°10.500'N - 016°15.717'E 38°13.050'N - 016°15.167'E 38°13.400'N - 016°15.500'E 38°13.000'N - 016°18.633'E 38°11.583'N - 016°17.833'E 38°10.500'N - 016°15.717'E	<i>Locri - Torrente Gerace</i>	Poligono con fronte a mare per esercitazioni di tiro con armi portatili. Attività di tiri a fuoco notificata a mezzo NOTAM.

A.N. • (G) 6 - MAR TIRRENO E SARDEGNA ORIENTALE ZONE DI ESERCITAZIONE

Le seguenti zone di mare:

Zona 1

- a) 40°00.000'N - 010°00.000'E
- b) 40°00.000'N - 010°30.000'E
- c) 39°10.000'N - 010°30.000'E
- d) 39°10.000'N - 010°00.000'E
- e) 39°26.000'N - 009°38.000'E
- f) 39°38.000'N - 009°38.000'E
- g) 40°00.000'N - 010°00.000'E

Zona 2

- a) 40°15.000'N - 010°00.000'E
- b) 40°15.000'N - 011°31.000'E
- c) 40°11.000'N - 011°33.000'E
- d) 39°32.000'N - 011°38.000'E
- e) 38°52.000'N - 011°28.000'E
- f) 39°10.000'N - 010°00.000'E
- g) 39°28.000'N - 009°38.000'E
- h) 39°43.000'N - 009°40.000'E
- i) 40°15.000'N - 010°00.000'E

Zona 3

- a) 40°37.000'N - 009°50.000'E
- b) 40°40.000'N - 010°35.000'E
- c) 40°40.000'N - 010°50.000'E
- d) 39°20.000'N - 010°50.000'E
- e) 39°20.000'N - 009°47.000'E
- f) 39°24.000'N - 009°40.000'E
- g) 40°15.000'N - 010°00.000'E

Zona 4

- a) 40°37.000'N - 009°54.000'E
- b) 40°42.000'N - 011°17.000'E
- c) 40°11.000'N - 011°33.000'E
- d) 39°46.000'N - 011°36.000'E
- e) 39°02.000'N - 010°17.000'E
- f) 39°04.000'N - 010°08.000'E
- g) 39°26.000'N - 009°38.000'E
- h) 40°37.000'N - 009°54.000'E

possono essere interdette alla navigazione, all'ancoraggio, alla pesca e ai mestieri affini entro il limite delle acque territoriali e dichiarate pericolose oltre tale limite per esercitazioni militari con lancio di missili e razzi.

Dal 21 luglio al 21 settembre le zone saranno attive solo dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.

Apposite ordinanze di sgombero e AVURNAV sono emessi dalle Autorità Marittime.

Le navi, le imbarcazioni e i natanti in genere che devono attraversare le zone interdette per accedere alla costa e in particolare al porto di Arbatax devono contattare l'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax in VHF CH 16 dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di ogni giorno e/o tramite Cagliari Radio per tutto l'arco delle 24 ore, richiedendo il numero telefonico 0782/667093.

A.N. • (G) 7 - AVVISI AI NAVIGANTI E AVVISI DI TEMPESTA RADIODIFFUSI

AVVERTENZA - Si ricorda ai naviganti che la tempestività di diffusione delle informazioni relative alla sicurezza della navigazione può essere garantita solo dalle stazioni costiere e dai servizi NAVAREA III Navigational Warnings e NAVTEX.

1 Sistema mondiale WWNWS (World Wide Navigational Warning Service)

In seguito all'iniziativa congiunta dell'IMO (International Maritime Organization) e dell'IHO (International Hydrographic Organization), è stato realizzato un coordinamento a livello mondiale per la diffusione degli avvisi ai naviganti denominato WWNWS. Presso il sito internet dell'IHO (<https://iho.int/navigation-warnings-on-the-web>), si possono reperire ulteriori informazioni riguardanti il servizio.

Tali avvisi urgenti ai naviganti (Navigational Warnings) hanno lo scopo di fornire un'informazione immediata sugli avvenimenti che possono costituire pericolo per la navigazione; molti sono di natura temporanea, ma alcuni restano in vigore alcune settimane e possono successivamente essere seguiti da normali *Avvisi ai Naviganti* (Notices to Mariners) a stampa.

Il sistema è costituito da 2 tipi di avvisi: **NAVAREA III Navigational Warnings** e **Coastal Warnings**.

Esistono inoltre gli avvisi **Local Warnings**.

1.1 NAVAREA III Navigational Warnings: gli oceani e i mari del mondo sono divisi in 21 zone, ciascuna delle quali è denominata AREA, contraddistinte da un numero di identificazione (in cifra romana).

Per ciascuna area uno degli Stati rivieraschi, appartenenti alla medesima zona, assume le funzioni di "Coordinatore di Area" e ha il compito di raccogliere, vagliare e diffondere sotto forma di avvisi ai naviganti le informazioni relative all'area di competenza. Tali avvisi, che assumono la denominazione di NAVAREA, sono trasmessi da una o più stazioni radio a largo raggio, gestite dal coordinatore di area, che coprono l'intera area più una fascia di 700 M entro le aree adiacenti.

Le trasmissioni, che avvengono a ore del giorno stabilite, sono programmate in modo da coincidere con almeno uno dei normali periodi giornalieri di ascolto radio e le informazioni sono ripetute, con frequenza variabile col passare del tempo, finché il pericolo sia cessato o finché l'informazione sia stata sufficientemente diffusa.

I Navarea III Navigational Warnings contengono generalmente informazioni relative alla sicurezza della navigazione in alto mare e lungo le rotte principali del traffico marittimo, all'esistenza di nuovi relitti o alla scoperta di nuovi pericoli naturali, alle avarie o a nuove installazioni di segnalamenti luminosi, ai principali sistemi di radionavigazione, agli accessi ai porti più importanti, alle operazioni antinquinamento, alla posa di cavi o altre attività sottomarine in corso.

Sono normalmente sufficienti per le navi che percorrono le principali rotte di traffico, al largo delle coste, vengono trasmessi in lingua inglese e in una o più lingue ufficiali delle Nazioni Unite, sono contraddistinti dalla parola NAVAREA, seguita dal numero romano indicante la zona, e numerati progressivamente ogni anno.

Per la NAVAREA III, che comprende il Mar Mediterraneo e il Mar Nero, il paese coordinatore è la Spagna.

I Navarea III Navigational Warnings sono diffusi via radio, via SafetyNET e via Navtex; per informazioni complete consultare la pubblicazione *Radioservizi per la Navigazione - Parte I*.

I Navarea III Navigational Warnings sono pubblicati a stampa sul fascicolo *Avvisi ai Naviganti*.

1.2 Coastal Warnings: sono avvisi emessi per fornire informazioni che interessano solo una determinata regione costiera.

Non riguardano solamente le principali rotte del traffico marittimo.

Sono radiotrasmessi più frequentemente dei Navarea III Navigational Warnings, ma solo nella regione marittima interessata al possibile ostacolo/pericolo.

Spesso forniscono informazioni supplementari ai Navarea III Navigational Warnings.

Sono radiotrasmessi in inglese e nella lingua nazionale dello stesso Paese che ha originato la notizia (per ulteriori particolari consultare la pubblicazione *Radioservizi per la Navigazione - Parte I*).

1.3 Local Warnings: sono avvisi che completano quelli costieri fornendo le informazioni che generalmente non interessano la navigazione delle navi maggiori e riguardano prevalentemente i porti e le acque vicine alle coste. Sono solitamente diffusi nella sola lingua nazionale.

1.4 In Italia (LOCAVURNAV e COSTAVURNAV)

In particolare per l'Italia, gli avvisi urgenti ai naviganti di tipo locale (LOCAVURNAV) sono trasmessi dalla stazione costiera prossima alla zona relativa alla notizia. In caso di notizie di particolare rilievo viene emesso un avviso di tipo costiero (COSTAVURNAV), nelle lingue italiana e inglese, da tutte le stazioni radio costiere italiane indicate nella pubblicazione *Radioservizi per la Navigazione - Parte I*.

Gli **avvisi ai naviganti urgenti** sono inoltre trasmessi alle Autorità che, in qualche modo, sono interessate alla diffusione dell'informazione nautica.

Le notizie diffuse secondo le succitate tipologie, sono inserite nel fascicolo *Avvisi ai Naviganti* solo nel caso rivestano notevole importanza e siano di considerevole durata.

2 Servizio meteorologico

Per la diffusione via ECG SafetyNET Service, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), ha predisposto un servizio mondiale basato su 21 aree (METAREA) coincidenti con quelle NAVAREA. Per l'Area III il coordinatore è la Grecia.

Per informazioni complete sul servizio radio meteorologico consultare la pubblicazione *Radioservizi per la Navigazione - Parte II*.

3 HYDROLANT E HYDROPAC

Gli Stati Uniti mantengono un sistema di radiodiffusione mondiale di avvisi al di fuori delle zone NAVAREA IV e XII; gli HYDROLANT coprono l'Oceano Atlantico e il Mediterraneo, gli HYDROPAC coprono gli altri oceani.

Il contenuto di tali avvisi corrisponde a quello dei NAVAREA.

4 Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)

Il GMDSS è un sistema mondiale di sicurezza della navigazione che utilizza i satelliti geostazionari INMARSAT per le comunicazioni inerenti la sicurezza della navigazione (SafetyNET System) in modo anche da consentire la gestione automatica di messaggi di ricerca e soccorso (SAR - Search and Rescue) e di messaggi per la sicurezza della navigazione (MSI - Maritime Safety Information) quali gli avvisi ai naviganti e gli avvisi meteorologici.

Le navi costruite dopo il 01/02/1995 devono adempiere alle prescrizioni del GMDSS.

La descrizione delle procedure operative che devono essere osservate dalle navi equipaggiate GMDSS sono contenute nel *Manual for use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services* pubblicato dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) di Ginevra.

Gli avvisi NAVAREA, METAREA e NAVTEX sono una componente del GMDSS.

Il NAVTEX è un servizio in radiotelescrivente fornito da una serie di stazioni costiere che trasmettono messaggi relativi alla sicurezza della navigazione generalmente sulla frequenza di 518 kHz F1B (frequenza internazionale comune). Il raggio di diffusione è limitato e in genere compreso entro le 400 M.

Ogni stazione trasmette più volte al giorno, secondo orari concordati, in modo da evitare interferenze con le altre stazioni; gli avvisi urgenti vengono diffusi immediatamente.

Ogni messaggio NAVTEX è caratterizzato da un codice/gruppo di quattro caratteri: il primo carattere identifica la stazione trasmittente, il secondo indica l'argomento trattato dal messaggio, il terzo e il quarto costituiscono il numero consecutivo del messaggio.

Questi codici consentono all'apparato ricevente di bordo di selezionare solo i messaggi che provengono dalle stazioni che interessano la nave e/o che trattano determinati argomenti, scartando anche i messaggi già ricevuti; sulla telescrivente, o sull'apposito apparato dedicato, verranno pertanto stampati solo i messaggi selezionati.

Il Comando generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera ha assunto la veste di responsabile nazionale e coordinatore del servizio.

La diffusione è assicurata attraverso quattro siti trasmettenti ubicati rispettivamente a MONDOLFO [U], SELLIA MARINA [V], LA MADDALENA [R] e PIOMBINO [N], con un sistema di trasmissione a divisione di tempo. In ognuna delle predette diffusioni sono contenute tutte le informazioni per un tempo massimo previsto di dieci minuti.

Per maggiori particolari sul funzionamento del NAVTEX e sulle stazioni operanti nel Mar Mediterraneo consultare la pubblicazione *Radioservizi per la Navigazione - Parte I*.

A.N. • (G) 8 - CAVI E CONDOTTE SOTTOMARINI

In applicazione della Convenzione Internazionale 14/03/1884, il D. Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", punisce il comandante di nave che, salvo casi di forza maggiore, getta l'ancora a distanza minore di un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli può conoscere la posizione per mezzo di segnali o in altro modo. Sanzioni più severe sono previste, sempre salvo i casi di forza maggiore, per chi danneggia i cavi stessi, anche temporaneamente non utilizzati, e non ne dà notizia alle autorità del primo porto ove approda la nave sulla quale è imbarcato, entro 24 ore dal suo arrivo.

Le stesse prescrizioni valgono per chi cala sul fondo attrezzi da pesca.

L'attrezzo da pesca o l'ancora che abbiano incocciato una condotta sottomarina, devono essere abbandonate senza nemmeno tentare di liberarli: ogni sforzo in tal senso può provocare una rottura e, nel caso di gasdotto, un'esplosione con possibile pericolo d'incendio, tale da provocare gravi danni o la perdita della nave.

La Convenzione Internazionale del 1958, detta d'**Alto mare**, ratificata con Legge 08/12/1961, n. 1658, estende ai cavi elettrici sottomarini le prescrizioni relative alla protezione dei cavi telegrafici e telefonici sottomarini di cui alla convenzione già citata.

La Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982, ratificata con Legge 02/12/1994, n. 689, all'articolo 113 (Rottura o danneggiamento di condotte o cavi sottomarini) rimanda alle leggi e regolamenti di ogni Stato, che definiscono come reati perseguibili "la rottura o il danneggiamento deliberato o imputabile a negligenza colposa, da parte di navi che battono la sua bandiera o di persone che ricadono sotto la sua giurisdizione, di condotte o cavi dell'alta tensione sottomarini, come pure di cavi telegrafici o telefonici".

Allo scopo di indicare al navigante l'esatta posizione dei cavi sottomarini (telegrafici, telefonici, elettrici e in fibra ottica) e delle condotte, anche in considerazione del grave danno che può derivare dalla loro rottura per effetto delle ancore o degli attrezzi da pesca, ove la scala lo permetta, tali condutture vengono rappresentate sulle carte nautiche.

Nelle acque territoriali italiane zone di protezione interdette all'ancoraggio, alla pesca a strascico e comunque ad attività che interessino il fondo marino possono essere disposte con ordinanza delle Autorità Marittime.

Per maggiori dettagli, e in particolare per il segnalamento degli approdi dei cavi lungo le coste italiane, consultare il *Portolano Generalità - Parte I*, nonché le carte nautiche e i portolani delle zone interessate.

I cavi elettrici sottomarini, anche per la loro potenziale pericolosità al contatto (capaci inoltre di provocare in superficie qualche variazione nella declinazione magnetica) sono indicati sulle carte con apposito simbolo.

Bisogna tenere presente tuttavia che anche in altri cavi si può trovare una corrente elettrica di notevole intensità.

A.N. • (G) 9 - MARI D'ITALIA - PROSPEZIONI SISMICHE E RICERCHE SCIENTIFICHE IN GENERE - TRALICCI PETROLIFERI, PIATTAFORME MOBILI

Sono in corso lungo le coste italiane ricerche geognostiche e geofisiche mediante prospezioni sismiche, prevalentemente con i metodi dell'aria compressa (*air gun*), dell'*acquapulse*, del *vibroiseis*, del *flextoir*, ecc., con l'impiego, talvolta, di piccole cariche esplosive subacquee. Tali ricerche hanno lo scopo di reperire zone per l'estrazione e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nell'ambito della piattaforma continentale, nel rispetto dei divieti e dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, articolo 6, comma 17 come modificato dalla Legge 28/12/2015, n. 208, articolo 1, comma 239.

Esse si effettuano in genere entro la batimetria dei 200 m e sono eseguite da varie navi specializzate, le quali rimorchiano, con cavo di lunghezza variabile da 1.000 m a 2.400 m, uno o più geofoni per la registrazione delle onde sismiche. Il terminale di tale cavo normalmente è segnalato da una boetta luminosa.

Le operazioni in corso interessano tutti i mari nazionali.

Altre ricerche scientifiche (geologiche, biologiche, oceanografiche, ecc.) vengono effettuate, con impiego di apparecchiature subacquee e di superficie, in tutte le zone di mare territoriale ed extraterritoriale da navi e mezzi specializzati.

Le navi e le imbarcazioni di qualsiasi genere non impegnate nelle prospezioni devono mantenersi a distanza di sicurezza dall'unità che effettua i rilievi (normalmente non inferiore a 3.000 m dalla poppa per tutta l'ampiezza del settore di 180° a poppavia del traverso della stessa) e in ogni caso evitare di intralciarne la rotta. Se si trovano in prossimità di detta unità, devono obbedire alle eventuali segnalazioni fatte dall'unità stessa o dalle imbarcazioni incaricate della sorveglianza.

L'unità che effettua i rilievi reca a riva, oltre ai segnali prescritti dalla Regola 27 (b) del *Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare* del 1972 invergati su altra sagola, le bandiere "IR" oppure il gruppo di bandiere "PO-IR" del Codice Internazionale dei Segnali.

Prescrizioni particolari, limiti delle zone e orari, vengono comunicati con *Avvisi ai Naviganti* emessi a stampa negli *Avvisi ai Naviganti di Carattere Generale*; vengono diffusi anche NAVAREA III Navigational Warnings.

Nelle zone di cui sopra, anche a notevole distanza dalla costa, possono essere sistemati impianti mobili o fissi (piattaforme) rispettivamente per la ricerca e per l'estrazione degli idrocarburi. Essi sono muniti dei fanali prescritti ed eventualmente del segnale da nebbia, entrambi riproducenti la lettera "U" (• • -) dell'alfabeto Morse.

Anche per tali impianti è data tempestiva comunicazione a mezzo avvisi secondo le modalità di cui sopra.

Le navi in transito devono mantenersi a distanza di sicurezza, anche per evitare gli ormeggi delle piattaforme mobili. La maggior parte delle piattaforme fisse per l'estrazione di idrocarburi si trova nell'Adriatico centro-settentrionale; altre zone di ricerca si trovano nel Mare Ionio e nello Stretto di Sicilia; le piattaforme possono essere raggruppate tra loro e collegate alla terraferma. Sono riportate sulle carte nautiche.

Si informa che con DPR 24/05/1979, n. 886, e DM 20/05/1982, come modificati e integrati dal D.Lgs. 18/08/2015, n. 145, sono state emanate le norme che regolano le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

Si riportano le norme relative alle zone di sicurezza del suddetto DPR:

"Articolo 28. Zone di sicurezza.

Intorno alle piattaforme fisse e mobili è stabilita una zona di sicurezza nella quale è proibito l'accesso a navi e aerei non autorizzati.

Per le teste di pozzo e per le apparecchiature di produzione installate a fondo mare è parimenti stabilita una zona di sicurezza nella quale sono vietate le operazioni di ancoraggio e di pesca di profondità.

In entrambi i casi la zona di sicurezza è fissata con ordinanza della Capitaneria di Porto competente, sentita la Sezione Idrocarburi.

L'ordinanza indica i limiti della zona di sicurezza che può estendersi fino alla distanza di 500 m intorno alle installazioni, misurata a partire da ciascun punto del loro bordo esterno.

L'ordinanza altresì precisa il divieto o le limitazioni imposti alla navigazione, all'ancoraggio e alla pesca.

Entro le acque territoriali la zona di sicurezza, su richiesta del titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione, può comprendere in un'unica area più installazioni.

La zona di sicurezza in prossimità della linea di confine con la piattaforma continentale di Stato frontista è stabilita in base ad accordi da concludere con lo Stato stesso."

A.N. • (G) 10 - SCHEMI DI SEPARAZIONE DEL TRAFFICO

Per aumentare la sicurezza della navigazione in zone con grande densità di traffico marittimo (generalmente in prossimità di porti, stretti, bassi fondali) vengono utilizzati degli schemi di separazione del traffico.

Gli schemi di separazione e in generale i sistemi di rotte stabiliti sono riportati sulle carte nautiche dei vari Servizi Idrografici con opportuna simbologia e sono inoltre descritti nei portolani. Le eventuali varianti vengono comunicate con avvisi ai naviganti.

Per quanto riguarda le disposizioni dell'International Maritime Organization e le definizioni relative ai sistemi di rotte, si rimanda alla pubblicazione *Ships'Routeing* (Edizione 2017 IMO) dove sono riportate le norme, la terminologia e la simbologia degli schemi di separazione, nonché tutti i sistemi adottati dall'organizzazione.

Si richiama inoltre l'attenzione sul Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (*Norme per prevenire gli abbordi in mare* I.I.3019) – Regola 10 schemi di separazione del traffico e sulla Legge 07/03/2001, n. 51, articolo 5, comma 3.

ELENCO DEGLI SCHEMI DI SEPARAZIONE DI TRAFFICO ESISTENTI NEI MARI ITALIANI

(le coordinate geografiche servono a individuare gli schemi riportati sulla documentazione nautica)

Genova – Voltri: 44°22.500'N – 008°43.000'E
Genova – Multedo – Porto Petroli: 44°21.500'N – 008°46.500'E
Genova – Accesso di levante: 44°20.000'N – 008°58.500'E
La Spezia: 44°03.000'N – 009°51.500'E
Canale di Corsica: 42°58.000'N – 009°38.400'E
Bocche di Bonifacio: 41°17.400'N – 009°15.500'E (sistema “two way route” adottato dall'IMO)
Golfo Aranci: 40°58.200'N – 009°38.700'E
Olbia: 40°58.000'N - 009°40.000'E
Cagliari – Porto commerciale e industriale: 39°09.500'N - 009°06.500'E
Cagliari – Pontile ENICHEM: 39°07.500'N - 009°05.000'E
Cagliari – Pontili SARAS (Sarroch Oil Terminal): 39°04.000'N - 009°05.500'E
Oristano: 39°52.300'N – 008°32.000'E
Livorno: 41°30.500'N - 010°12.500'E
Piombino: 42°54.000'N – 010°33.500'E
Portoferraio: 42°49.000'N – 010°20.500'E
Civitavecchia: 42°04.000'N – 011°41.500'E
Fiumicino: 41°45.000'N – 012°10.000'E
Anzio: 41°26.600'N – 012°38.800'E
Terracina: 41°17.000'N – 013°15.700'E
Napoli: 40°48.500'N - 014°17.000'E
Torre Annunziata: 40°43.500'N – 014°27.000'E
Castellammare di Stabia: 40°42.500'N – 014°27.000'E
Gioia Tauro: 38°27.000'N – 015°51.000'E
Stretto di Messina: da 38°16.500'N - 015°43.500'E a 38°10.800'N - 015°36.000'E
Palermo: 38°09.500'N – 013°24.500'E
Mazara del Vallo: 37°38.500'N – 012°35.200'E
Catania: 37°29.000'N – 015°05.800'E
Augusta: 37°11.800'N – 015°14.500'E
Corigliano Calabro: 39°40.500'N – 016°33.500'E
Taranto: 40°24.500'N - 017°08.000'E
Otranto: 40°10.400'N – 018°33.300'E
Brindisi: 40°41.500'N - 018°07.000'E
Bari: 41°09.500'N - 016°50.000'E
Termoli: 42°00.000'N – 015°00.600'E
Civitanova Marche: 43°19.000'N – 013°44.000'E
Ancona e Falconara Marittima: 43°43.000'N - 013°38.500'E
Adriatico settentrionale: a N del parallelo 43°47.000'N (adottato dall'IMO)
Ravenna: 44°30.000'N – 012°24.000'E
Chioggia, Malamocco e Venezia Lido: 45°15.500'N - 012°31.700'E
Monfalcone: 45°45.100'N – 013°35.800'E
Trieste: 45°39.000'N - 013°40.000'E

A.N. • (G) 11 - SISTEMI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE E CARTE NAUTICHE. SISTEMI GEODETICI E GPS

Global Positioning System (GPS) e sistemi geodetici - Avvertenze relative al corretto posizionamento sulle carte nautiche.

In caso di impiego di sistemi di navigazione satellitare globale, in particolare nelle situazioni di ausilio alla navigazione di precisione, allo scopo di ottenere una più esatta posizione sulla cartografia nautica potrebbe essere necessario correggere le coordinate geografiche lette sul ricevitore tenendo conto del sistema di riferimento geodetico utilizzato per la costruzione della singola carta nautica.

Poiché i ricevitori GPS sono predisposti per fornire le coordinate geografiche secondo il sistema geodetico WGS 84, nel caso in cui la carta nautica in uso riporti espressamente di essere riferita allo stesso sistema geodetico non sarà necessario apportare alcuna correzione.

Qualora sulla carta nautica sia indicato un diverso sistema di riferimento geodetico (Bessel, Roma 40, ED50, WGS 72, o altro), le coordinate lette sul ricevitore GPS, per essere posizionate sulla carta, dovranno essere corrette delle quantità indicate in un'apposita "Nota" riportata sulla carta stessa.

Avvertenza importante - Si richiama l'attenzione dei naviganti sui pericoli che possono derivare dall'utilizzo di sistemi di posizionamento ad alta precisione (quale il GPS) in correlazione con carte nautiche basate su rilievi idrografici antichi e riferite a reti geodetiche locali. A seconda dei casi si possono verificare errori di posizionamento che variano da 150 m a parecchie centinaia di metri.

Correzioni da apportare alle carte nautiche:

Esempio di calcolo della correzione da apportare:

Posizione rilevata dal GPS (WGS 84 Datum)	38°43.502'N	016°08.004'E
Correzioni di Latitudine/Longitudine indicate sulla carta	0.042'S	0.020'E
Coordinate corrette	38°43.460'N	016°08.024'E

A.N. ● (G) 12 - PIATTAFORME MOBILI DI PERFORAZIONE E NAVI SPECIALIZZATE PER RICERCHE DI IDROCARBURI

Al largo delle coste del Mediterraneo e del Mar Nero sono in corso ricerche di idrocarburi effettuate da piattaforme mobili di perforazione e da navi specializzate recanti i prescritti segnalamenti.

L'elenco delle più importanti, con relativa posizione, viene pubblicato nel fascicolo AN n. 1 dell'anno in corso (nella Sezione B4), e ripetuto aggiornato con lo stesso mezzo ogni qualvolta intervengano varianti.

A ogni aggiornamento vengono riportate in **carattere neretto** le varianti intervenute.

Nota – Le varianti sono radiodiffuse dal Servizio NAVAREA III Navigational Warnings e, per le coste italiane, anche dalle Stazioni Radio Costiere italiane (cfr. *Radioservizi per la Navigazione – Parte I – Cap. VII*).

A.N. • (G) 13 - MERCI PERICOLOSE O INQUINANTI – SISTEMA COMUNITARIO DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO NAVALE

Con il D. Lgs. 19/08/2005, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 17/11/2008, n. 187, dal D. Lgs. 16/02/2011, n. 18, e dal DM 23/07/2012, è stata data attuazione alla Direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, la quale ha abrogato la Direttiva 93/75/CEE. Si è in tal modo inteso assicurare una migliore sicurezza ed efficienza del traffico marittimo, una migliore risposta delle autorità in caso di incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare e un ausilio per migliorare la prevenzione e l'individuazione dell'inquinamento causato da navi.

In particolare il D. Lgs. 196/2005, articolo 13 nell'ambito delle comunicazioni delle merci pericolose o inquinanti a bordo delle navi (Hazmat), pone a carico di armatori, proprietari, compagnie, agenti o comandanti di navi che trasportano merci pericolose o inquinanti un obbligo di comunicazione all'Autorità Marittima, al momento della partenza, di una serie di informazioni generali e sul carico.

All'interno del medesimo decreto legislativo sono altresì specificate le nozioni di *National Competent Authority* (individuata nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera) e *Local Competent Authority*, coincidenti con gli uffici periferici del Corpo (il cui elenco è riportato nell'Allegato IV-bis del predetto decreto legislativo).

Tali NCA/LCA (*National/Local Competent Authority*) si avvalgono di sistemi informativi a livello europeo che consentono lo scambio di dati su tutte le merci pericolose/inquinanti trasportate, a disposizione H24 per la consultazione da parte di tutti gli stati membri dell'Unione Europea.

A.N. ● (G) 14 - TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI SPAZI MARITTIMI NEL MAR MEDITERRANEO E NEL MAR NERO

La seguente tabella elenca l'ampiezza del mare (misurata da appropriate linee di base) dichiarata da ciascuno Stato come "acque territoriali", "zona contigua", "piattaforma continentale", "zona di pesca" e "zona economica esclusiva". I dati provengono da svariate fonti, alcune delle quali anche non ufficiali. L'indicazione delle distanze è fornita unicamente a scopo informativo e non implica il loro riconoscimento legale da parte dell'Italia.

Stato	Acque territoriali	Zona contigua	Piattaforma continentale	Zona di pesca	Zona economica esclusiva
Albania (*)-(**)	12 M		(7)		
Algeria (*)-(**)	12 M	24 M		32/52 M ⁽¹⁾	
Bosnia Erzegovina	⁽²³⁾				
Bulgaria (*)	12 M	24 M	(7)		200 M ⁽¹⁸⁾
Cipro (*)	12 M	24 M	(E)		200 M ⁽²⁶⁾
Cipro (*)	3 M			3 M	
(UK Sovereign Base Areas)					
Croazia (*)-(**)	12 M ⁽⁷⁾		(7)		⁽¹⁹⁾
Egitto (*)-(**)	12 M	24 M			200 M ⁽²⁵⁾
Francia (*) (..)	12 M	24 M	200 M (MC) ⁽⁷⁾	(12)	⁽³⁰⁾
Georgia	12 M		(E)		
Gibilterra (*) (UK)	3 M			3 M	
Grecia	6 M ⁽²⁷⁾		(E) ⁽⁷⁾		
Israele	12 M		(E)		
Italia (*) (.)	12 M		200 M ⁽⁷⁾	(12)	
Libano	12 M				
Libia (*)-(**)	12 M			(21)	⁽⁷⁾
Malta (*)-(**)	12 M	24 M	(E) ⁽¹³⁾	25 M	
Marocco (*)	12 M	24 M	200 M (MC)		200 M ⁽⁸⁾
Monaco	12 M				
Montenegro (*)				12 M	
Romania (*)-(**)	12 M	24 M	(E)		200 M
Russia	12 M	24 M	200 M (MC)		200 M ⁽¹⁸⁾
Siria (*)-(**)	12 M	24 M	200 M (MC)		200 M
Slovenia (*)	12 M ⁽⁷⁾				
Spagna (*)	12 M	24 M	(E) ⁽⁷⁾	(22)	200 M ⁽⁹⁾
Tunisia (*)	12 M	24 M	⁽⁷⁾	(15)	⁽¹⁵⁾
Turchia (**)	6-12 M ⁽²⁰⁾				200 M ⁽¹⁸⁾
Ucraina (*)	12 M		⁽²⁹⁾		⁽²⁹⁾

(*): lo Stato ha adottato linee di base dritte per la misurazione di acque territoriali, zona contigua e zona economica esclusiva.

(**): lo Stato pretende di assoggettare a precondizioni (preventiva notifica o autorizzazione) il transito delle navi nelle proprie acque territoriali.

(.): con Legge quadro 08/02/2006, n. 61, è autorizzata l'istituzione di zone di protezione ecologica (ZPE) i cui limiti esterni sono determinati sulla base di accordi con gli Stati limitrofi. Fino alla data di entrata in vigore di detti accordi, i limiti esterni della ZPE seguono il tracciato della linea mediana fra l'Italia e lo Stato limitrofo. Cfr. A.N. (G) n. 15.

(..): con Legge 14/04/2003, n. 346, la Francia ha istituito una zona di protezione ecologica (ZPE) nel Mediterraneo i cui limiti sono stati fissati con Decreto 08/01/2004, n. 33.

(E): limite di esplorazione fino a una profondità di 200 m o al di là fino al punto in cui è consentito lo sfruttamento.

200 M (MC): limite esterno del margine continentale o 200 M dalle linee di base.

(ND): proclamata ma non determinata.

(1) È istituita una zona di pesca che si estende per 32 M dalle linee di base a W di Ras Tenés e per 52 M a E dello stesso capo. Con Decreto 20/03/2018 l'Algeria ha proclamato la propria zona economica esclusiva. Tale zona è contestata dall'Italia in quanto detta ZEE si sovrappone ad aree di "legittimo esclusivo interesse" dell'Italia.

(7) Delimitazioni bilaterali con Paesi frontisti/confinanti.

(8) Benché il provvedimento che istituisce la ZEE non contenga limiti geografici è opinione corrente che la ZEE sia stata istituita solo in Atlantico.

(9) In Atlantico e nei possedimenti oltremare, escluso il Mediterraneo.

(12) Italia e Francia, nell'ambito della Convenzione di Parigi del 28/11/1986 per la delimitazione della frontiera marittima nell'area delle Bocche di Bonifacio, hanno istituito una zona comune di pesca (posta ad W delle Bocche, all'interno delle acque territoriali dei due Paesi) in cui è consentita l'attività dei battelli italiani e francesi che esercitano tradizionalmente la pesca in loco.

(13) Delimitazione bilaterale stabilita a N dal *modus vivendi* instaurato con l'Italia nel 1970 relativa alla zona tra Malta e la costa siciliana e a S dall'accordo con la Libia del 1987.

(15) È proclamata come zona riservata di pesca l'area a SW di Lampedusa delimitata dalla batimetrica dei 50 m così come definita nel Decreto 11/03/1973, n. 527. Tale zona è contestata dall'Italia che la considera zona di mare libero. Con la Legge 27/06/2005, n. 50, la Tunisia ha inoltre istituito la zona economica esclusiva prevedendo che si estenda sino ai limiti previsti dal diritto internazionale e sia costituita da specifiche zone di protezione ecologiche di pesca da definire con successivi decreti.

(18) La delimitazione della ZEE nel Mar Nero, di estensione inferiore alle 200 M, tra la Turchia e l'ex Unione Sovietica (alla quale sono succedute Ucraina, Russia e Georgia) è stata definita, con accordo del 1978, secondo criteri di equidistanza. Un ulteriore accordo è stato stipulato nel 1997 tra Turchia e Bulgaria.

(19) La Croazia il 03/10/2003 ha decretato l'istituzione della zona di pesca ed ecologica protetta, estesa a titolo provvisorio, sino alla stipula di apposito accordo di delimitazione con l'Italia, sino al limite della piattaforma continentale stabilito dall'accordo italo-iugoslavo del 1968. In conseguenza delle proteste formulate dall'Italia, a motivo del carattere unilaterale dell'iniziativa e della posizione contraria assunta dall'UE, il parlamento croato il 03/06/2004 ha stabilito di emendare la Decisione del 03/10/2003 sulla creazione della zona di protezione ecologica e della pesca prevedendo che il regime di questa zona cominci ad applicarsi nei confronti dei Paesi membri dell'UE soltanto dopo la conclusione dei relativi accordi di pesca con la Comunità. A decorrere dall'01/01/2008 la Croazia ha unilateralmente revocato la moratoria stabilita il 03/06/2004.

(20) 6 M è l'estensione delle acque territoriali in Egeo a meno di limiti inferiori nel caso di presenza di isole greche; il limite di 12 M è in vigore in Mar Nero e, in Mediterraneo, a E del meridiano 029°05.000'E.

(21) La Libia ha istituito unilateralmente con Decreto 37/2005 una zona di protezione della pesca che si estende per 62 M a partire dalle acque territoriali. Con successivi Decreti 104/2005 e 105/2005 la Libia ha stabilito le linee di base delle proprie acque territoriali e il limite esterno della zona di pesca.

(22) La Spagna, con Regio Decreto 1315/1997, ha istituito una zona di protezione della pesca ai fini del controllo della normativa CEE sulle spadare, delimitata da una linea che partendo da Cabo de Gata si spinge in direzione 181° a distanza di 37 M sino al punto di incontro con la linea di equidistanza con i Paesi frontisti, e alla frontiera marittima con la Francia. L'Italia, preso atto dell'iniziativa spagnola, si è riservata di riesaminare l'andamento della linea nel momento in cui decidesse di istituire a W della Sardegna un'analoga zona soggetta alla sua giurisdizione funzionale.

(23) La Bosnia-Erzegovina ha una fascia di acque interne, in vicinanza della città di Neum, inglobate nelle acque interne della Croazia: tale situazione è prevista dagli accordi di Dayton del 21/11/1995.

(25) L'Egitto ha emanato la dichiarazione del 26/08/1983 riguardante l'esercizio dei diritti nella ZEE. A questa dichiarazione non ha fatto seguito alcun altro provvedimento concreto in materia di ZEE; i limiti della ZEE nella parte che fronteggia Cipro sono tuttavia stati definiti con accordo del 17/02/2003.

(26) Cipro con la Legge 02/04/2004 ha istituito la ZEE estesa sino a 200 M (i limiti della ZEE tra Cipro ed Egitto sono stati fissati con accordo del 17/02/2003).

(27) La Grecia mantiene tuttora un limite di 6 M anche se con l'atto di ratifica della Convenzione del 1982 ha previsto di avvalersi della facoltà di estendere il limite a 12 M. Nel 1933 la Grecia ha altresì stabilito una zona di sicurezza aerea di 10 M che è tuttora in vigore.

(29) Sentenza della Corte Internazionale di Giustizia sulla delimitazione marittima nel Mar Nero (Romania c. Ucraina), 03/02/2009. Le coordinate nautiche di riferimento che delimitano PC e ZEE sono riportate nella sentenza.

(30) La Francia con Decreto 1148/2012 ha istituito una propria ZEE anche nel Mar Mediterraneo. Il medesimo decreto abroga la ZPE francese e delimita l'estensione della ZEE francese nel Mediterraneo che, in parte, si sovrappone alla ZPE della Spagna. Per questo motivo la pretesa unilaterale francese è oggetto di contestazione da parte spagnola.

A.N. ● (G) 15 - ZONE DI PROTEZIONE ECOLOGICA

Ai sensi della Legge 08/02/2006, n. 61, con DPR 27/10/2011, n. 209, è istituita la zona di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano, con esclusione dello Stretto di Sicilia e fino ai limiti di seguito indicati:

- 1) 43°34.600'N – 007°41.000'E;
- 2) 43°25.000'N – 007°42.600'E;
- 3) 43°05.000'N – 007°55.000'E;
- 4) 43°18.000'N – 008°26.000'E;
- 5) 43°40.000'N – 009°00.000'E;
- 6) 43°19.000'N – 009°35.000'E;

da qui segue il limite delle acque territoriali fino al punto:

- 7) 42°11.700'N – 009°54.500'E;
- 8) 41°33.400'N – 010°25.000'E;
- 9) 41°24.700'N – 009°42.900'E.

Al punto 1° del trattato italo-francese per il confine marittimo delle Bocche di Bonifacio, secondo l'accordo Italia Francia del 1986, segue il limite del trattato fino al 6° punto del trattato italo-francese:

- 10) 41°14.500'N – 008°46.000'E;
- 11) 41°23.000'N – 008°16.000'E;
- 12) 41°45.500'N – 006°56.000'E;
- 13) 41°15.500'N – 005°54.000'E;
- 14) 41°05.000'N – 006°00.000'E;
- 15) 40°49.000'N – 006°04.000'E;
- 16) 40°30.000'N – 006°14.000'E;
- 17) 40°03.000'N – 006°21.000'E;
- 18) 39°25.000'N – 006°17.000'E;
- 19) 38°48.000'N – 006°06.000'E;
- 20) 38°48.000'N – 008°09.450'E;

da qui segue il limite delle acque territoriali fino al punto:

- 21) 38°40.000'N – 008°43.200'E;
- 22) 38°40.000'N – 010°52.000'E;
- 23) 37°50.400'N – 011°50.300'E;

da qui segue il limite delle acque territoriali italiane.

Nella ZPE si applicano le norme dell'ordinamento italiano, del diritto dell'Unione Europea e delle Convenzioni internazionali in vigore, in particolare in materia di:

a) prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino da navi, comprese le piattaforme offshore, l'inquinamento biologico conseguente a scarica di acque di zavorra ove non consentito, l'inquinamento da incenerimento dei rifiuti, da attività di esplorazione, sfruttamento dei fondali marini e l'inquinamento di tipo atmosferico, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera;

b) protezione della biodiversità e degli ecosistemi marini, in particolare con riferimento alla protezione dei mammiferi marini;

c) protezione del patrimonio culturale rinvenuto nei suoi fondali.

Quanto sopra non si applica alle navi indicate all'articolo 3, comma 3 della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78).

All'interno della ZPE le Autorità Italiane sono competenti in materia di controlli, di accertamento delle violazioni e di applicazione delle sanzioni previste.

A.N. • (G) 16 - BUON USO DELLA DOCUMENTAZIONE NAUTICA

Si definiscono “**carte nautiche**” e “**pubblicazioni nautiche**” le carte e i libri, o un database appositamente compilato dal quale tali carte e libri sono derivate, realizzati con lo specifico scopo di soddisfare le esigenze della navigazione marittima e ufficialmente emessi dall'Istituto Idrografico della Marina. Nel loro insieme sono indicati come “**documentazione nautica ufficiale**”.

LE CARTE NAUTICHE

La carta nautica è uno dei tanti strumenti **indispensabili** per la pianificazione e la condotta della navigazione marittima ma, da sola **non è certamente sufficiente** a garantire gli adeguati e necessari livelli di sicurezza.

Le carte nautiche rappresentano la realtà in modo discreto e quindi solo parziale, pertanto in esse sono riportati i dettagli rappresentabili in base a criteri cartografici quali la scala di costruzione, le dimensioni della carta, i regolamenti internazionali ecc.

Per loro caratteristiche intrinseche di costruzione, le carte nautiche sono strumenti complessi e per essere impiegate correttamente il navigante deve certamente:

- possederne l'edizione in vigore e aggiornarle costantemente;
- impiegare sempre quelle a maggior dettaglio;
- leggerle attentamente in tutti i loro aspetti con particolare riferimento ai dati principali, quali la scala, il datum, le avvertenze, l'anno di edizione e l'indice dei rilievi e comprenderne il significato in modo da ricavarne le giuste informazioni necessarie a fare le valutazioni di sicurezza del caso;
- impiegarle sempre congiuntamente a tutte le altre pubblicazioni nautiche.

LE PUBBLICAZIONI NAUTICHE

Le pubblicazioni nautiche, come le carte nautiche, sono parte dell'insieme degli strumenti, **indispensabili** al navigante, per la pianificazione e la condotta della navigazione marittima ma anch'esse, da sole, **non sono certamente sufficienti** a garantire gli adeguati e opportuni livelli di sicurezza.

Le pubblicazioni nautiche completano le informazioni riportate sulle carte nautiche con particolare riferimento a settori specifici della navigazione marittima. Ogni pubblicazione nautica è realizzata per soddisfare una specifica esigenza e riporta sempre le informazioni più importanti strettamente connesse all'argomento della pubblicazione stessa.

Quindi, anche le pubblicazioni nautiche, per loro caratteristiche intrinseche di redazione, sono strumenti complessi e per essere impiegate correttamente il navigante deve certamente:

- possederne l'edizione in vigore e aggiornarle costantemente;
- impiegare sempre quelle relative allo scopo della navigazione intrapresa;
- leggerle attentamente in tutti i loro aspetti, con particolare riferimento alle parti in premessa, (introduzione, informazioni a carattere generale ecc.) e comprenderne il significato in modo da ricavarne le giuste informazioni necessarie al corretto uso e poter integrare le informazioni fornite dalle carte nautiche per fare le adeguate valutazioni di sicurezza del caso;
- impiegarle sempre congiuntamente alle carte nautiche.

Particolare attenzione deve essere prestata alle normative di vario genere riportate nelle carte e pubblicazioni nautiche.

Infatti, ai fini di garantire i massimi livelli di sicurezza della navigazione, l'Istituto Idrografico della Marina fa ogni sforzo possibile per includere su tutta la documentazione nautica ufficiale le leggi, i regolamenti e le ordinanze a carattere generale e locale che possano essere di interesse per la navigazione. Nonostante ciò ogni navigante deve sapere che:

- a) non è possibile imputare all'Istituto Idrografico della Marina nessuna responsabilità per tutto quello che può derivare dalla non pubblicazione di dettagli o di particolari contenuti in una norma, quali una legge, un regolamento o un'ordinanza interessante la navigazione marittima;
- b) la pubblicazione di dettagli o di particolari di una legge, di un regolamento e di un'ordinanza è fatta (quando possibile) solo per incrementare la conoscenza e la consapevolezza dell'importanza della sicurezza nella pianificazione e nella condotta della navigazione marittima ed è importante ricordare che ciò non implica che tutte le leggi, regolamenti e ordinanze siano riportati nella documentazione nautica ufficiale;
- c) è sempre responsabilità del navigante informarsi, anche consultando l'autorità che ha emesso il provvedimento, conoscere nella loro interezza e rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le ordinanze in vigore, delle quali è riportata una sintesi sulla documentazione nautica ufficiale.

STRUMENTI DI AUSILIO ALLA CONDOTTA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA

I progressi tecnologici contribuiscono in maniera sempre più determinante ad aumentare l'affidabilità della cartografia; parallelamente però, gli strumenti di ausilio alla conduzione della navigazione marittima, consentendo una sempre maggiore precisione, possono indurre il navigante a riporre in essi un'eccessiva fiducia, facendo quindi potenzialmente aumentare i rischi.

Grazie a tutti questi progressi, che alleggeriscono i compiti manuali, il navigante avrà maggior tempo da dedicare:

- allo studio della documentazione di interesse per accrescere le proprie conoscenze e mantenerle costantemente aggiornate;
- a un corretto e obiettivo apprezzamento della situazione della sua nave nell'ambiente circostante per raccogliere il maggior numero di elementi necessari per fare le adeguate valutazioni di sicurezza;
- all'attenta e adeguata lettura e interpretazione critica della documentazione nautica per ridurre al minimo i rischi, specialmente in prossimità della costa.

Questa è l'unica maniera in cui l'evoluzione dei sistemi di navigazione potrà realmente ed efficacemente contribuire ad aumentare la sicurezza della pianificazione e della condotta della navigazione marittima.

Avvertenza:

La preparazione e la conduzione di una navigazione marittima deve sempre basarsi su un esame meticoloso di tutta la documentazione nautica.

Indipendentemente dalla qualità delle informazioni nautiche e dalle prestazioni dei sistemi di navigazione, la sicurezza dipenderà sempre dalla sensibilità nautica e dalla bravura nella "lucida arte" del navigante.

Quest'arte passa certamente attraverso una grande dimestichezza con l'uso dei sistemi tradizionali di navigazione, sia per controllare le indicazioni di posizione ottenute con i moderni sistemi di posizionamento che quelle di rotta fornite dai sofisticati sistemi di navigazione.

Infine, il navigante non dovrà mai dimenticare che la carta nautica non è mai perfettamente coincidente con la realtà, essendone solo una sua rappresentazione, dovrà sempre ritenere possibile la presenza di pericoli, prescrizioni e regolamenti particolari, specialmente in prossimità della costa, e pertanto dovrà sempre consultare integralmente e in maniera accurata tutta la documentazione nautica e le norme generali e locali.

L'uso non corretto o improprio della documentazione nautica non garantisce gli adeguati e necessari livelli di sicurezza, specialmente per le navigazioni in prossimità della costa.

A.N. • (G) 17 - PARCHI E AREE PROTETTE

Le norme principali di riferimento in materia sono contenute nella Legge 31/12/1982, n. 979, "Disposizioni per la difesa del mare" e nella Legge 06/12/1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette".

La Legge 31/12/1982, n. 979, agli articoli 25 e 27 prevede, che le "riserve naturali marine sono costituite da ambiente marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono" e che "Nelle riserve naturali marine, ogni attività può essere regolamentata attraverso la previsione di divieti e limitazioni o sottoposta a particolari autorizzazioni in funzione delle finalità per la cui realizzazione la riserva è stata istituita".

Tra le attività che possono essere limitate o vietate rientrano la navigazione, l'accesso e la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere, nonché la balneazione e la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata.

Sono vietate altresì attività che possono compromettere le caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati: la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali, l'asportazione di minerali e reperti archeologici, lo svolgimento di attività pubblicitarie, l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura, l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque e ogni forma di scarica di rifiuti solidi e liquidi.

La Legge 06/12/1991, n. 394, articolo 2 definisce che i parchi nazionali siano costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi e che le riserve naturali siano costituite da aree terrestri fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna.

Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in essi rappresentati.

Con Decreto 02/03/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, modificato dal DM 30/04/2012, sono state emanate disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale.

In particolare, nella fascia di mare che si estende per 2 M dai perimetri esterni dei parchi e delle aree protette nazionali, marini e costieri, istituiti ai sensi delle Leggi 31/12/1982, n. 979, e 06/12/1991, n. 394, e all'interno dei medesimi perimetri sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda. In relazione alla tipologia dei traffici che ordinariamente interessano le suddette fasce di mare o alle caratteristiche morfologiche del territorio, l'Autorità Marittima competente può disporre, per la fascia esterna ai predetti perimetri, limiti di distanza differenti allo scopo di garantire la sicurezza anche ambientale della navigazione e per l'accesso e l'uscita dai porti. Sono fatti salvi i provvedimenti riguardanti gli schemi di separazione del traffico e le rotte raccomandate o obbligatorie.

In ragione della particolare sensibilità ambientale e della vulnerabilità ai rischi del traffico marittimo, sono adottate le seguenti misure di navigazione:

- a) nell'area marina protetta del santuario dei cetacei, di cui alla Legge 11/10/2001, n. 39, le navi che trasportano su ponti scoperti e in colli sostanze rientranti nelle tipologie di cui all'allegato III della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi (MARPOL 73/78) e al Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (IMDG Code), anche in rimorchi, semirimorchi, container, camion e vagoni, per l'ingresso e la navigazione nell'intera area marina devono adottare sistemi di ritenuta del carico che ne garantiscano la massima tenuta e stabilità in ogni condizione meteomarina, al fine di prevenire e impedire perdite accidentali dei carichi;
- b) nella laguna di Venezia:

- 1) è vietato il transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori a 40.000 t di stazza lorda;
- 2) al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza anche ambientale l'Autorità Marittima, sentita l'Autorità di Sistema Portuale, con ordinanza disciplina la distanza minima alla quale le navi devono mantenersi l'una dall'altra qualora navighino nello stesso senso secondo la stazza lorda.

Per il Porto di Venezia la deroga del D. Lgs. 24/06/2003, n. 182, articolo 7, comma 2 è applicabile solo ove i rifiuti e i residui del carico non superino la metà della capienza dei rispettivi spazi di stoccaggio della nave previsti dalla certificazione di bordo. Sono esenti le navi militari e da guerra, le navi utilizzate per finalità pubbliche che conducano attività non commerciali e le unità adibite ad attività di ricerca scientifica nonché le navi adibite a collegamenti di linea che effettuano scali frequenti e regolari.

Il divieto di transito nel Canale di San Marco si applica a partire dalla disponibilità di vie di navigazione praticabili alternative a quelle vietate, come individuate dall'Autorità Marittima con proprio provvedimento.

Nelle more di tale disponibilità, l'Autorità Marittima, d'intesa con il Magistrato alle acque di Venezia e l'Autorità di Sistema Portuale, adotta misure finalizzate a mitigare i rischi connessi al regime transitorio perseguendo il massimo livello di tutela dell'ambiente lagunare.

Di seguito si riporta un elenco dei parchi e delle aree marine protette nazionali a cui si applica l'articolo 1, comma 1 del sopra citato Decreto del 02/03/2012:

- Parco nazionale dell'Arcipelago toscano
- Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
- Parco nazionale del Circeo
- Parco nazionale del Gennargentu e del Golfo di Orosei
- Parco nazionale del Gargano
- Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
- Area marina protetta Isola di Bergeggi
- Area marina protetta Portofino
- Area marina protetta Cinque Terre
- Area marina protetta Secche della Meloria
- Area marina protetta Isole di Ventotene e Santo Stefano
- Area marina protetta Secche di Tor Paterno
- Area marina protetta Punta Campanella
- Area marina protetta Regno di Nettuno
- Area marina protetta Costa degli Infreschi e della Masseta
- Area marina protetta Santa Maria di Castellabate
- Area marina protetta Miramare
- Area marina protetta Capo Rizzuto
- Area marina protetta Isole Egadi
- Area marina protetta Capo Gallo – Isola delle Femmine
- Area marina protetta Isola di Ustica
- Area marina protetta Isole Pelagie
- Area marina protetta Isole Cicli
- Area marina protetta Plemmirio
- Area marina protetta Torre del Cerrano
- Area marina protetta Torre Guaceto
- Area marina protetta Porto Cesareo
- Area marina protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo
- Area marina protetta Capo Carbonara
- Area marina protetta Penisola del Sinis – Isola Mal di Ventre
- Area marina protetta Capo Caccia – Isola Piana
- Area marina protetta Isola dell'Asinara
- Area marina protetta Isole Tremiti
- Area marina protetta Capo Testa – Punta Falcone
- Area marina protetta Capo Milazzo
- Parco sommerso di Baia
- Parco sommerso di Gaiola

A.N. • (G) 18 - NORME IN MATERIA DI PETROLIERE

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/06/2012 sull'introduzione delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo:

- nessuna petroliera è autorizzata a operare battendo la bandiera di uno Stato membro o ad accedere, indipendentemente dalla sua bandiera, ai porti o ai terminali in mare aperto sotto la giurisdizione di uno Stato membro a meno che non sia una petroliera a doppio scafo;
- nessuna petroliera che trasporti prodotti petroliferi pesanti è autorizzata a battere la bandiera di uno Stato membro a meno che non sia una petroliera a doppio scafo;
- nessuna petroliera che trasporti prodotti petroliferi pesanti è autorizzata, indipendentemente dalla sua bandiera, ad accedere o a uscire da porti o terminali in mare aperto sotto la giurisdizione di uno Stato membro o a gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro, a meno che non sia una petroliera a doppio scafo.



**Avvisi di carattere generale emessi negli anni precedenti e ancora in vigore
alla data di pubblicazione della presente Premessa.**

Eventuali aggiunte, annullamenti o sostituzioni saranno comunicati mediante avviso ai naviganti.

MARE ADRIATICO - ALBANIA

•

4.46 - 26-II-2003

Acque territoriali albanesi - Attività addestrativa della GdF italiana

In ottemperanza agli accordi intercorsi tra il governo italiano e quello albanese, la Guardia di Finanza italiana prosegue, nell'ambito delle acque territoriali dell'Albania, attività di consulenza, assistenza e addestramento a favore della Polizia albanese con l'ausilio di proprie unità navali del tipo vedetta.

A bordo dei mezzi navali della GdF potranno prendere imbarco funzionari della polizia albanese, che potranno operare in aderenza alle disposizioni di legge vigenti nella Repubblica d'Albania.

Le unità in transito prestino attenzione.

(Scheda 162/2003)

Annotazioni